6 189

SULL' INCAPACITA'
DELL' ISTITUTO DE' GESUITI

A poter ricevere Eredità anche a commodo de' Collegj non bisognosi

IN DIFESA

DI D. PIETRO MARIA DE RENZI

Della Città di Sora.

NAPOL

NOn è già la ſuprema Ragion di Stato, per cui a i troppo avvanzati acquiſti delle *mani morte* dee finalmente darſi fine, e riparo: Nè pur è l'eminente Regalia del Principe, a cui è rimeſſo commutare quelle ultime volontà, che al diſcapito de' Vaſſalli ſon dirette: Nè il riguardo alle tortuoſe maniere, per cui ſi fa paſſare la maſcherata pietà de' creduli fedeli è quello, che ora io mi accingo a rilevare in difendendo quel povero Gentiluomo della Città di Sora *D.Pietro M. de Renzi*, che ſi vuole acerbamente ſpogliare de'proprj aviti beni rimaſti nell'eredità di ſuo Zio *D. Giambattiſta de Renzi* per trovarſi un di lui teſtamento a prò de' RR. PP. Geſuiti: quantunque egli ſia queſto il caſo, in cui impegnar ſi dovrebbe e la Ragion di Stato, e la Regalia già detta, e 'l pubblico Vindice dalla ſuprema libertà de' Teſtatori: tutte offeſe ad un colpo per ſiffatta diſpoſizion di teſtamento. A niuna di sì forti, ed inte-

reſſanti conſiderazioni ſubblimi fa a mè d'uopo d'inalzare le debboli mie pupille, riguardando nel ſoggetto ſteſſo della preſente iſtituzione teſtamentaria colle condizioni, che l' accompagnano, una sì gran ragione pe'l mio Cliente, che a lui ſi dovrà onninamente far paſſare l'eredità, a cui dalla legge e invitato, e non giammai a' RR. PP. in virtù del teſtamento, cui ripugna in tutte le ſue parti il Sacro loro iſtituto, che deveſi dall' autorità pubblica ſoſtenere con fare oſſervare le loro Regole, che già da molto tempo eſſi con occultarle hanno con i grandi accquiſti loro prevaricate.

Laſciando adunque in balia del provvido penſare di que' pur troppo ſaggi, e nelle pubbliche e private coſe peritiſſimi Miniſtri, che'l Supremo Conſiglio del Principe nella Real Camera compongono, ognuna delle cennate conſiderazioni pe 'l rapporto che hanno col preſente caſo: io mi reſtringerò a far loro preſente con richiamare alla viviſſima memoria delle vaſte loro cognizioni, che'l Teſtamento di *Giambattiſta Renzi*, a prò de' RR. PP. Geſuiti del Collegio di Sora non poſſa eſeguirſi in forza dell' Iſtituto loro ſteſſo ſecondo le Bolle Pontificie, che l' approvarono, e le loro ſteſſe Coſtituzioni, e decreti Generali. Con queſta ſola e ſicuriſſima ſcorta io eſporrò la di loro incapacità all' adempimento delle condizioni per cui il Teſtatore a que' RR. PP. il ſuo retaggio rimaſe: e l' incapacità benanche di pretendere la proprietà ereditaria come reſa pura per l'impoſſibilità dell'adempimento delle condizioni, ch'eſſi non ponno eſeguire. Ma ſarà egli neceſſario pria, della brieve iſtoria di queſta cauſa far parola con i Reali Ordini per queſta ſteſſa emanati, acciò poſſano i Signori della Real Camera adempiere in-

interamente al Real comando (1), con cui di queſta pendenza con tutti gli ordini Sovrani antecedenti, e con quanto nell'ultimo ricorſo ſi è al Real Trono da D. Pietro Renzi umiliato, s'impone di farne ſollecita Relazione col lor parere.

FATTO DELLA PRESENTE CAUSA.

NElla Città di Sora intra gli altri Monaſteri, e luoghi Pii, che buona parte del Territorio ne aſſorbiſcono con i loro dominj, evvi ancora una Caſa de' RR. PP. Geſuiti col titolo di Collegio addetto alla Provincia Romana, e perciò mantenuto, e governato da ſoggetti, e Rettore ſtranieri di queſto Regno. La pietà più ſoprafina che in coſtoro più de' Nazionali noſtri (con loro buona pace), ſi è ſempre ravviſata, già ritrovaſi aver provveduta quella caſa oltre di magnifiche fabbriche con ampia, e decoroſa Chieſa, anche di buoni fondi, che con quaſi duc. 3000. annui di rendita avvanza di gran lunga il biſogno del mantenimento di ſoli ſette Padri, e due Laici (2). Queſti per non eſſere da meno de' glorioſi loro anteceſſori in quella caſa, hanno ſempre tenuta in ordine la diligentiſſima loro pietà in iſpirare a' divoti moribondi di laſciare ad eſſi l' eredità, or ſotto un pretеſto, or ſotto un altro, come n' è memorevole eſempio l' eredità di *D. Fabbio Tuzii*, fatta per ordine del Re ultimamente reſtituire doppo che per 24. anni l'avevano tacitamente poſſeduta, come

(1) Queſto è'l Real Diſpaccio rimeſſo alla Camera Reale in data de 6. del corrente Febbrajo.

(2) *Fol.* 349.

me lasciata loro per eriggere un Seminario, che nommai si fece. S' impegnarono similmente di fare sull' eredità di *Giambattista Renzi*, iscorgendolo senza figli, e con un solo *Nipote ex fratre*: quanto per ogni verso invitato alla di lui successione trattandosi di beni da *Bonaventura Renzi* commune stipite pervenuti, altrettanto sempre dal di lui amore tenuto lontano, anche con litiggi, e pretensioni. Si colse in queste circostanze il di lui animo nel 1752. da' RR. PP. Gesuiti: e senza far menzione di que' modi tenuti, che anche costano dagli atti di questa causa, riuscì loro farsi istituire eredi in proprietà dopo la morte della di lui moglie, che ne fu l'erede usufruttuaria (2).

I speciosi pretesti, per i quali ferono muover la mente del Testatore a così disporre, furono la celebrazione di alcune messe col fondo di annui duc. 108. per due Cappellanie: l' istituzione d' una lezzion di Teologia col suo annuo compenso di duc. 90. e l' erezzione di una nuova Chiesa, per cui si prescrisse farsi un moltiplico di frutti ereditarj di 25., o 30. mila ducati ad arbitrio del loro Padre Generale, cui l' onnimoda potestà si lasciò dal Testatore, come ben consigliato della Gesuitica Economia, che tutta nel Padre Generale si riconosce. Del di lui unico Nipote *D. Pietro Renzi*, che continuava la dilui Casa, ed alla numerosità della famiglia le proprie sostanze proporzionate non avea, non solo affatto non si pensa, ma s'impone a suoi eredi di continuarsi contro al medesimo le liti, rimettendone la sola transazione al volere, ed all' arbitrio del Padre Generale. Anzi si trasporta tant' oltra l' amore per la Com-

(2) I documenti di questi fatti sono al fogl. . . . degl' atti del S.C. presso lo Scrivano *Andrea di Rosa* trasmessi nella Real Camera.

Compagnia, che a' RR. PP. si lascia ancora l'eredità dell'istesso suo Nipote doppo che fusse estinta la di lui linea maschile, quantunque niun dritto il Testatore rappresentavaci, come dalle parole di quel testamento, che quì appresso si riferiscono.

Morto nell'anno appresso con tal disposizione (Dio sa da chi dettata) il misero *Giambattista Renzi*, fu subbito abbandonato da i stessi suoi beneficati, che lo fecero andare a sepellire senza neppure la Croce, per non incommodarsi di un quadrino (1). Così conveniva per allora a que' RR. PP. di starsi da banda. Ma tosto si risvegliarono, in che intesa la morte dell'erede usufruttaria a' 5. Luglio 1757., credettero di essere venuto il tempo di mettersi nel possesso dell'eredità loro lasciata. Comparvero nella Corte Locale di Sora per la spedizione del preambolo a lor favore: ma fu subbito ad accorrere lo stesso *D.Pietro Renzi* con istanza impeditiva presso di quegli atti della Corte di Sora (2).

Indi nell'atto, che gli stessi PP. cercavano immettersi nel possesso de' sudetti beni ereditarj, ricorse D. Pietro Renzi nella G. C. della Vicaria per impedire l'immissione nel possesso a detti RR. PP., ed ivi propose varie eccezioni, per le quali la riferita disposizione Testamentaria non credeva potersi mai a favore de' Gesuiti eseguire, ma assolutamente a favore di lui: In fatti ottenne dalla stessa G. C. l'inibitoria formale alla Corte Locale della Città di Sora, ed il sequestro generale di tutti gli ereditarj beni (3).

L'istesse istanze propose nel Tribunale Supremo del S.R.C. do-

(1) *Fol.* . . .
(2) *Fol.* 23.
(3) *Fol.* 33. *a t.*

dove oltre de' particolari motivi, deduſſe la caducità di quella teſtamentaria diſpoſizione a prò de' R.R.PP. Geſuiti, come incapaci, pe'l dilor iſtituto a poter eſsere iſtituiti eredi, in preggiudizio ſpecialmente de' leggitimi eredi del Sangue, e per un motivo di coſtruirſi una nuova Chieſa, che ſenza eſpreſso Real beneplacito, non potevaſi in queſto Regno mai permettere. Quindi per allora furono ſpedite provviſioni dal Degniſſimo Commeſsario Signor D. Gio: Ferrara, colle quali fu tutta la eredità a formal ſequeſtro ſottopoſta (1), il qual ſequeſtro dallo ſteſso S. C. fu rinovato, e confermato (2) con eſserſi fatta la conſegna di tutti i beni ereditarj a nome del S. R. C. a varie perſone: E' ſucceſsivamente con ordine del Succeſsor Commeſsario Sig. Conſigliere Majone, ſi fe procedere all' affitto de' beni ſopradetti, a nome del S. R. C., coll' obbligo di depoſitarſi gli eſtagli preſso gli atti della Cauſa (3).

DOpo che D Pietro Renzi ſituò lo ſtato dell' eredità ſotto ſequeſtro del S.C., ſtimò ricorrere a' piedi della M. del Re C., eſponendo il teſtamento del ſuo morto Zio, la ſua numeroſa famiglia, le graviſſime indigenze, che gli ſovraſtavano, e la già perduta ſperanza di poterle ſovvenire colla eredità di un Zio in primo grado, che per ragione di ſangue a lui ſpettava. E finalmente ſenza punto appartarſi dalla lettera del teſtamento, fedelmente eſpoſe alla Maeſtà ſua, le cauſe finali, per cui ſi moſſe il detto ſuo Zio a tale diſpoſizione, delle quali era la principale quel-

(1) *Fol.* 24. *a t.*
(2) *Fol.* 47.
(3) *Fol.* 25. *a t.*

quella di edificarſi con un moltiplico di frutti ereditarj da fondamenti una nuova Chieſa in Sora.

Riduſſe ben anche a memoria della M. S. le tante altre commendevoli ſue Reali determinazioni, colle quali ſi è compiaciuta far ſempre ammettere *i venienti ab inteſtato* alle ſucceſſioni di que' Teſtatori, che ſcordandoſi della ragion del ſangue, avean que' preteriti, con aver diſpoſto delle loro ſoſtanze per eſtranei, tuttocchè a pii uſi. Si eſpoſe tutto ciò per ſentir l' oracolo del Principe, ſe annuito aveſſe all' erezione di tal nuova Chieſa.

In fatti inteſe dalla M. S. le giuſte preghiere di D. Pietro Renzi, ſi degnò dall' alto del ſuo Real Trono, mediante ſuo venerato reſcritto, ſegnato col dì 6. del meſe di Agoſto dell' anno 1757. per mezzo della Segreteria di ſtato, giuſtizia, e grazia, far ſentitire al ſupremo ſuo Tribunale del S. C., che la ſua Real mente ſi era non permetterſi, che ſi faceſſe altra Chieſa de PP. Geſuiti in Sora, baſtando quella che già vi era, come rilevar ſi puole dalle ſeguenti parole di detto venerato Diſpaccio (1) -- „

„ In viſta dell' incluſo ricorſo di D. Pietro Renzi
„ della Città di Sora il quale ſi lagna della diſpoſi-
„ zione fatta dal fu D. Giambattiſta Renzi ſuo Zio
„ Paterno, con aver dichiarati nel teſtamento ſuoi
„ eredi univerſali gli PP. Geſuiti di Sora, col peſo
„ di fondar ivi una altra Chieſa della loro Compa-
„ gnia, ſenza far menzione di lui unico congionto.
„ Ha il Re riſoluto e dice che eſſendo in Sora una
„ Chieſa e Convento de Geſuiti, non vuol dar l'
„ l' aſſenſo per la nueva, che ſarebbe la ſeconda,

„ di

(1) *Fol.* 113.

„ di ſuo real ordine lo ſignifico ad VS. Illuſtriſſima, „ affinchè diſponga, che il Conſiglio ſtia in queſta „ intelligenza „.

Credette D. Pietro Renzi che in virtù di queſta Real determinazione ſi foſſe tolto da ogni ulteriore impacciò con i RR. PP. Geſuiti, i quali reſtando inabilitati col ſopraſcritto Real Diſpaccio a poter edificare nuova Chieſa in Sora, ceſſava quindi il principal motivo, e la cauſa finale, onde Gio: Battiſta Renzi avea diſpoſto nella ravviſata maniera a prò di loro. E' per conſeguente riducendoſi ad inteſtata la cauſa del teſtamento, così ſenza alcun altra dichiarazione egli il D. Pietro immetter doveaſi nel poſſeſſo di quella eredità, come l'unico erede, e ſucceſſore *ab inteſtato* perchè *Nepote ex Fratre* del Teſtatore.

INtanto il penſar ſublime de' RR.PP. della Compagnia ſi ſtudiò a far produrre una iſtanza dal di loro Procuratore nel S. R. C. con cui ſi dichiarò la di loro intenzione, di non eſſere già di fare un altra Chieſa nella Città di Sora, oltre di quella che vi era, ma di demolire la preſente con ricoſtruirne un altra nel luogo ove quella ſi rattrova.

Credettero poter fare cotal dichiarazione in virtù del Teſtamento di Gio: Battiſta Renzi, in cui come ſi è notato di ſopra, davaſi loro la facoltà di coſtruir tal Chieſa, dopo che il moltiplico arrivato foſſe a' 25., o 30. mila ducati, o nel luogo dove ſi trova la preſente, o in altro luogo, che meglio, e più commodo a' Padri riuſciſſe. E' ſiccome, allorchè fu confermato il ſequeſtro dal S. C. ſi ordinò ben anche che aveſſero i PP. ſopradetti fatta la dichiarazione dove vo-

volevano la nuova Chieſa *eriggere* , giuſta le proviſioni ſpedite in data de 26. ſuddetto 1757. (1). Quindi fu che eſſi RR. PP. penſarono aprirſi per queſto mezzo una bella, ed ingegnoſa sfugita , per eludere la forza autorevole del Deciſivo Real Diſpaccio con cui aſſolutamente l'erezione della nuova Chieſa in Sora ſi proibiſce.

Mà come che trattavaſi d' interpretarſi l' eſecuzione d' un oracolo vivente qual era la Maeſtà del Re Cattolico allora noſtro Sovrano ; ſtimò quindi D. Pietro de Renzi ricorrere nuovamente a piè del Real Trono, acciocchè dalla ſteſsa ſuprema Real mente , da cui ottenuta ſi era la prima determinazione , ordinando, che non ſi faccia la nuova Chieſa in Sora , ottenuta ſi foſſe la ſpiega, e la dichiarazione di queſta ſteſsa , anche nel caſo , che voleſſero i PP. Geſuiti un altra ricoſtruirne, ed abbatter la preſente che è decoroſiſsima , e ſpazioſa.

E perciò affinche d' orrezione ſtata non foſſe accuſata la ſupplica di D. Pietro in queſta occaſione , diſtintamente eſpoſe alla Maeſtà del Principe tutto quello per cui i RR. PP. avevano creduto poter fare una tal dichiarazione : e così feceſi carico nonmeno della facoltà data a medeſimi nel Teſtamento di Gio. Battiſta Renzi , che dell' ordine fatto dal S. C. per la conſaputa dichiarazione . Conchiuſe però che ſiccome una tal facoltà di far la nuova Chieſa , o nel luogo dove è la preſente , o altrove , ſempre era diretta a ſpogliare il proprio erede del ſangue dell' eredità di ſuo Zio , ed a fare che queſti beni da un Cittadino Vaſſallo della M. S., paſſaſſero in ma-

 ni

(1) *Fol.* 47.

ni morte : che perciò non doveva curarsi dalla M. S. , la quale avendo già dichiarato col detto suo Real Dispaccio , di non voler altra Chiesa di Gesuiti in Sora , questo Real oracolo , come emanato da ragion sovrana , e perciò superiore al prescritto del Testatore, eseguir doveasi , non ostante una tal facoltà conceduta a PP., e non ostante la di loro successiva dichiarazione .

Qual fu mai la seconda Real determinazione in seguela di queste Suppliche ? Eccola in data de' 18. spirato mese di Luglio del anno 1759. *In seguito delle Suppliche rassegnate a S. M. da D. Pietro Renzi di Sora , il quale per la sua Causa con i Gesuiti di quella Città chiede provvidenza , sicchè possa godere gli effetti della Real determinazione : Mi ha comandato il Re dire a VS. Ill. disponga , che il Consiglio eseguisca esattamente gli ordini di S. M., dia tutte le provvidenze che convengono e siano di giustizia a tenore di essi , e per la provvidenza superiore riferisca col suo parere , senza però sospendersi nè il corso , nè l' esecuzione della giustizia.*

COsì si ordinò al S.C. per lo corso ordinario della Giustizia : ma di moto proprio si mosse il Real Animo di quel Savio Augustissimo Sovrano Cattolico , a spedire contemporaneamente un altro suo pressantissimo Real Dispaccio alla Real Camera destinata a consigliarlo negli espedienti di Economia , come in questa causa richiedesi : e sotto la stessa data de' 18 Luglio 1759. , così se l' impose .. „ Rimetto alle SS. loro „ Illustrissime l'annesso memoriale di D. Pietro Renzi di „ Sora , il quale ricorre per la sua Causa con i Gesuiti di quella Città , acciò la Camera di S. Chiara te-

nen-

„ nendo presenti gli antecedenti dica il suo parere.
Cessò quindi nel S. R. C. il corso della Causa, perchè troppo fu chiara la Real mente di voler prima risoluto coll' informo della Real Camera, ciocchè conveniva per provvidenza superiore in questo affare in seguela anche dei Reali ordini antecedenti, per poi disponersi l' effetto dal S. C., ammettendo l' erede leggitimo in esclusione dell' erede testamentario, che per provvidenza superiore avrebbe dovuto restare escluso. Si accinse perciò la Real Camera a trattare questa Causa, e ne designò la giornata. Ma affinchè pienamente avesse potuto farsi carico di tutto ciò che occorreva nella estenzione di questo affare, diede nuova supplica al Re N. S. D. Pietro Renzi, acciò in questo esame da farsi da quel supremo Consesso, non solo si tenessero presenti gli ordini di S. M. C. per l' incapacità de' RR. PP. a tale acquisto per la mancanza del fine dell' erezione della nuova Chiesa, già divietato, ma ben anche presenti tenuti si fussero tutti gli altri motivi, per i quali rendendosi incapaci di quell' eredità i RR. PP. per le loro stesse Costituzioni, se ne fusse avvanzato al Real Trono un compiuto interissimo parere. La Real mente di S. M., che Dio sempre feliciti, assistita dai lumi del supremo Consiglio della Reggenza, che nella minore età avventurosamente ci governa, stimò ben fatto, che con questa occasione si determinasse anche in questo Regno il vero senzo della capacità di possedere dalle Case della Compagnia, secondo il proprio suo Istituto: onde sull'esposto ricorso dove tutto ciò si comprende, si compiacque mandare alla Real Camera quest' altro preciso suo Real ordine in data

de'

de 6 Febbraro corrente „ La Camera Reale tenendo „ preſenti gli Ordini antecedenti faccia ſollecitamente la Relazione colli medeſimi: *incaricandole, che „ al tempo di tal diſſimpegno tenga preſente queſta ſupplica, quanto convenga, e dica ciò, che ſe le offeriſce „ col ſuo parere* „ .

Ecco con queſto, aperto il campo a sì gran Confeſſo di diſtinguerſi in tutta Europa colla vera intelligenza, che ſarà per dare all' Iſtituto de' Geſuiti circa la capacità, o incapacità delle loro Caſe a poter poſſedere. Riceveranno le ſtraniere Nazioni da queſto preſente eſame il primo eſempio di ciò che importa la finora creduta diſtinzione delle Caſe Profeſſe da Collegj, ſtimati fino al preſente giorno di differente natura, quantunque membri di un iſteſſo corpo. E col rammentare ſoltanto le parole delle Bolle, de'Decreti, e delle Coſtituzioni, non poſſo non aſſicurarmi, che ſarà per riſultarne la conchiuſione per rapporto a queſta eredità laſciata al Collegio di Sora, che affatto ne ſia incapace per ogni verſo che ſi riguarda. A fare nondimeno un tal rapporto, mi ſi permetterà quì riferire l' intero conteſto di quella parte del teſtamento, che alla preſente Cauſa ſi appartiene.

MOrta poi che ſarà la ſuddetta mia dilettiſſima Conſorte Signora Tereſa, o paſſata queſta ad altre nozze, immediatamente ſoſtituiſco alla medeſima, e nomino, & quatenus inſtituiſco miei eredi univerſali, e particolari proprietarj ſopra tutti li ſuddetti miei beni, ſtabili mobili, ſemoventi, & altro nel modo forma, e caſi detti di ſopra, e ſue limitazioni, come anco nella libraria, che

che ritrovaſi indiviſa , e nelli beſtiami indiviſi provenienti dall' eredità della qu. Signora Catarina Galeota mia nonna , nella di cui eredità ſono eſcluſe le femine, nelle permute , e moltiplico , e vendite de' ſemoventi fatte dal Signor Nicola de Renzi mio fratello ſenza mia intelligenza , LA CHIESA , E COLLEGGIO DELLA COMPAGNIA DI GESU DI QUESTA CITTA' DI SORA , E LI PP. DI DETTO COLLEGGIO EC. con li peſi , e condizioni infraſcritte ec. Primo , che ſeguita ſia la mia morte , e di detta Signora Tereſa mia Conſorte , o ſeguita che ſia in qualunque de' predetti caſi la ſoſtituzione ſuddetta in beneficio di detta Venerabile Chieſa , e Colleggio , e ſuoi ec. miei eredi proprietarj , voglio che il P. AMMINISTRATORE DI DETTA EREDITA , che al principio voglio , che ſia il P. RETTORE DI DETTO VENERABILE COLLEGGIO con li primi frutti di eſſa eredità debba ricomprare le caſe che poſſeggo in Atina , che ſi trovano da me vendute col patto redimendi quandocumque al Sign. D. Antonio Perſichini di Agnone : e le caſe che in appreſſo devono , e poſſono pervenirmi per l' eredità della bo:me: del qu. Sign. Bonaventura de Renſi mio Padre , e della Sign. Maria Vittoria Cioli mia Madre eſiſtenti quì in Sora quando mi tocchino quelle , che ora ſi poſſedono dal Sign. Pietro de Renſi mio Nipote , e porzione dell' orto , e caſe comprate da i Signori Regoli , o altri , quali voglio ſolamente , che poſſono alienarſi ; o rinveſtirſi IN BENEFICIO DI DETTA VENERABILE CHIESA , E COLLEGGIO , I DI CUI PADRI RETTORI , ET AMMINISTRATORI PRO TEMPORE ſiano ſempre tenuti , & obligati di mantenere , augumentare , e difendere detta mia eredità ,

anco

anco da qualunque lite, moleſtia, col Conſeglio & In qualunque coſa, che ſi potrà, ſenza diſpendio però di detta Venerabile Chieſa, e Colleggio nel tempo, che della medeſima ne ſarà uſufruttuaria detta Signora Teresa, & a ſpeſe di detta mia eredità, quanto la medeſima ſarà in loro potere ſotto la pena della ſottoſcritta caducità.

Secondo pervenuta che ſia a detta Venerabile Chieſa, e Colleggio, e ſuoi ec. la mia eredità ſudetta, e ricomprate che ſianſi le caſe ſudette in Atina VOGLIO CHE SI FONDINO, E COSTITUISCONO DUE CAPPELLANIE INDEPENDENTI DELL' ORDINARIO colla celebrazione di due Meſſe quotidiane perpetue, & infinito n ll' Altare, e Cappella ſudetta della Madonna de' Sette Dolori in ſuffraggio dell' anima mia, della ſudetta mia conſorte, e de' miei antenati di Caſa de Renſi, e li Cappellani ſiano amovibili ad nutum del P.Rettore *del detto Ven. Colleggio, dal quale ſi debbano pagare, e dare ai Cappellani ſudetti* grana quindeci per ciaſcuna Meſſa *dalle rendite, e frutti di detta mia eredità, quale ſii ſempre fondo ſpeciale di dette DUE CAPPELLANIE, ſotto pena dell' infraſcritta caducità.*

Terzo avendo io conſiderato la neceſſità che vi è in queſta Dioceſi, che li Sacerdoti ſiano bene iſtituiti nella Teologia ſcolaſtica per ajuto delle anime, e per maggior gloria di Dio, voglio, & ordino, che detto Ven. Colleggio, e Chieſa, e ſuoi ec. adita, che averà la mia eredità, e ricomprate le caſe ſudette in Atina, debba mantenere colle RENDITE DI DETTI MIEI BENI IN PERPETUUM UN ALTRO PADRE DELLA COMPAGNIA DI GESU TOTALMENTE DISTINTO del P.Caſiſta, Fi-

Filoſofo , Bonamorante ec., il quale debba pubblicamente inſegnare la Teologia ſcolaſtica per commodo sì de' Cittadini , che de' Foreſtieri , che vorranno applicare a detta Scienza, aſſegnando per mantenimento del medeſimo Padre duc. 90. annui *da percepirſi dalle rendite di detta mia eredità , ſotto pena dell' infraſcritta caducità ec.*

Quarto voglio , & ordino , che pervenuti che ſiano li miei beni in potere di detto Ven. Colleggio , e Chieſa, e ſuoi ec. li medeſimi debbano ſeparatamente tenerſi dell' Amminiſtratore dei beni di detto Ven. Seminario Tuziano, ma da ALTRI AMMINISTRATORI, DA CHI VERRA' ASSIGNATO DAL PADRE GENERALE , o Provinciale di detta Compagnia di Gesù con deſcriverſi ſeparatamente ſi l'introito che l'eſito di detti miei beni , e ciò che avvanza dalle ſpeſe utili , e neceſſarie , voglio ſi debba ponere a' moltiplico anno per anno in Roma , o altrove , & arrivatache ſia la ſomma del moltiplico aduc. 25 , o 30. MILA , O PIU' AD ARBITRIO DEL PADRE GENERALE PRO TEMPORE DI DETTA COMPAGNIA DI GESU, DEBBA ALIENARSI IL MOLTIPLICO SUDETTO ; e col denaro ritratto debba coſtruirſi da fondamenti una Chieſa bella , e ſpazioſa dentro queſta Città di Sora preſſo il Colleggio ſudetto , o dove ora ſi ritrova la Chieſa , o' in altro loco ad arbitrio ec.

E finita che ſia la fabrica di detta Chieſa nel modo ſudetto , voglio che la mia eredità ceda in tutto , e per tutto a beneficio di detta Venerabile Chieſa , e Colleggio, coll' obbligo preciſo di dette due Cappellanie perpetue , e del mantenimento di detto P. Teologo , e di ſomminiſtrare la cera ſudetta per la Congregazione de'

Nobili, quando per questa vi sia maniera d'aprirla, e mantenerla secondo gli usi di detta Compagnia di Gesù: RIMETTENDOMI IN TUTTO ALLA MENTE DEL PADRE GENERALE PRO TEMPORE, si circa detta Congregazione, CHE DI IMPIEGARE LE ALTRE RENDITE DELLA MIA EREDITÀ PER MAGGIORE GLORIA DI DIO IN QUESTO COLLEGIO DI SORA, e voglio che di detta mia eredità li RR. PP. Rettori, ed Amministratori pro tempore &c. della medesima non siano tenuti a render conto alcuno ad altri, se non che solamente AL P. GENERALE, E PROVINCIALE PRO TEMPORE DELLA COMPAGNIA DI GESÙ, e tutto ciò sotto pena dell' infrascritta caducità &c.

Quinto voglio, ed ordino CHE LI PP. RETTORI DI DETTO VENERABILE COLLEGGIO, E LI PP. AMMINISTRATORI DI DETTA MIA EREDITÀ AD ARBITRIO, E COLL' INTELLIGENZA DEL PADRE GENERALE, E PROVINCIALE DI DETTA COMPAGNIA, volendo possano proseguire la Causa Civile da me stesso incominciata, e ancora pendente, ed indecisa nel Regio Consiglio di Napoli, o altrove per tutto ciò che a me spetta, ed appartiene de' stabili, mobili, semoventi, oro, argento monetato, e non monetato, gioje, jus, azioni, e raggioni oltra li beni di già divisi col decreto del Cons. Crivelli per l' eredità della B. M. del quond. Bonaventura de Renzi mio Padre, e della quond. Maria Vittoria Cioli mia Madre, e della qu. Catarina Galeota mia Nonna nella di cui eredità sono escluse le femine, e voglio che detta lite possa anche termi-

terminarſi per mezzo di compoſizione, per mezzo di due arbitri legali, e di coſcienza da eliggerſi in Napoli per parte di detto Ven. Colleggio, e Chieſa ſudetta, e ſuoi &c. miei eredi, e due altri ivi da eliggerſi da parte contraria, prima che ſe li cominci la lite per vedere ſe queſta poſſa in tal modo terminarſi amichevolmente, e li beni che per detta cauſa perverranno, debbono conſolidarſi con detta mia eredità preſente, ſenza che poſſano mai alienarſi, il tutto però nel modo, e forma detto di ſopra sì intorno alli ſtabili, che intorno ai mobili, RIMETTENDOMI INTORNO ALLA LITE, E COMPOSIZIONE SUDETTA IN TUTTO ALLA MENTE DEL PADRE GENERALE.

Seſto voglio, ed ordino, che mancando in qualſivoglia tempo la linea di Caſa Renzi proveniente dal Signore D. Pietro Renzi mio Nipote, ſenza che nè eſſo Sign. D. Pietro, ne' ſuoi Collaterali, o deſcendenti sì di linea maſcolina, che feminina in infinitum diſponeſſero de' loro beni, li quali nel caſo ſudetto dovrebbero de jure pervenire a me, e nella mia linea, debbano allora nelli beni ſudetti, ed in ogni jus, azzioni, e raggioni, Cappellanie ed altro &c. che appartiene a detto Sign. D. Pietro, e ſuoi &c. ſuccedere detta Venerabile Chieſa, e Colleggio, e ſuoi &c. miei eredi univerſali, ſenza che ne i medeſimi beni poſſano avere alcun jus altri parenti, e conſanguinei più remoti &c.

DAlla lettura di queſta parte del teſtamento appariſce quale ſtata fuſſe l'intenzione del male avveduto teſtatore *Giambattiſta de Renzi*. Volle coſtui privare il proprio di lui Nipote *D. Pietro* de' beni pervenuti da comuni Antenati, com'egli dichiara, per farli godere alla

Reverenda *Compagnia* doppo la morte della di lui moglie *D. Tereſa de Roſſi* dichiarata erede uſufruttuaria. Il fine che egli ebbe, fu per tre effetti, come d' indi ſi ſcorge I. Per Coſtituirſi due Cappellanie cotidiane coll' annua preſtazione per l' elemoſina della meſſa quotidiana in duc. 108 -- II. Per la ſituazione d' un Padre della Compagnia per inſegnare la Teologia Scolaſtica coll' annua preſtazione di duc. 90. -- III. Per farſi un moltiplico dalle reſtanti rendite ereditarie, finchè ſi formaſſe il pieno di 25. o 30. mila duc., coi quali ad arbitrio del Padre Generale della Compagnia, debba farſi una Chieſa preſſo il Colleggio di Sora. E doppo tutto ciò, volle che la proprietà reſtata fuſſe in potere di eſſa Rever. Compagnia, così de' beni ereditarj che laſciava, come degli altri, per cui ordinò doverſi attaccar lite allo ſteſſo di lui nipote *D. Pietro de Renzi*, rimettendoſi in tutto alla mente del *Padre Generale pro tempore*, al quale in ſoſtanza ſi dirigge con quella diſpoſizione il dominio de' beni ereditarj, coſtituendo i PP. Rettori *pro tempore* del Colleggio di Sora, per ſempliciſſimi Amminiſtratori, i quali nulla poſſano fare di detta ſua eredità, ſenza l' arbitrio, ed intelligenza del *Padre Generale*, e *Provinciale di detta Compagnia*: ſiccome in più luoghi di detto teſtamento può oſſervarſi, e ſpecialmente nel ultimo di queſta diſpoſizione, che conchiude coll'uniformarſi in tutto alla mente del *Padre Generale*, fino con rimetterſi alla di lui mente anche in impiegare le rendite ereditarie in quel uſo, che più gli fuſse piaciuto *ad Majorem Dei Gloriam* com' è l' Iſtituto della Compagnia in accettare

tare l'eredità ed i Legati (a).

Col farsi riflessione alla qualità di cotal disposizione testamentaria in sì fatti termini concepita, due cose si ricavano, per le quali si rende nulla, ed affatto non può averne esecuzione a beneficio della Rev.*Compagnia*, in vece di cui ammetter si deve l'unico erede del Testatore *D. Pietro de Renzi*. La prima riflessione da farsi si è intorno ai motivi, per i quali il Testatore si mosse a fare tal disposizione, i quali siccome sono trè per quanto di sopra abbiamo già ravvisato, così niuno di essi è verificabile a portar profitto temporale in beneficio della Rev.*Compagnia* -- La seconda è, che siccome la mente del Testatore fu diretta al *Padre Generale* della Compagnia predetta, cui l'assoluto dominio, ed arbitrio intese lasciare di tutta la sua eredità, non contemplando i Rettori del Collegio di Sora, se non come semplicissimi Amministratori *pro tempore*; Nè avviene quindi che l'eredità lasciata si sia a quel corpo politico della Compagnia, che per le stesse sue Costituzioni è incapace di azion civile per guadagnare eredità e legati: senza che ne possa far uso a beneficio del Collegio di Sora, il quale secondo le stesse Costituzioni non è in istato di approfittarsene.

Io brievemente esporrò un poco più distesamente la prima e la seconda riflessione cavata dalle parole del Te-

(a) *Hanc facultatem sibi semper reservat Præpositus Generalis commutandi ex uno usu ad alium necessarium legata, quæ relinquantur nostris Collegiis, aut domibus.*

Vedi l'*Istit. Soc. Jes.* al *vol.* 1. *pag.* 284. *verbo Commutatio* §.6. e *verbo Alienatio* §.5. dell'Edizione di *Praga* del 1775.

Teſtamento: e crederò che i Signori illuminatiſſimi della Real Camera, che in un sì grande affare non men per l' intereſſe, che per l' eſempio, avvanzar devono la loro conſulta col parere al Real Trono, in viſta de' due Reali Diſpacci già enunciati, non ſiano lontani dal perſuaderſi ſu di quanto lucidamente io farò per ſottrarre da i preggiudizj, e vane credenze, che finora han fatto tollerare tanti acquiſti in mano di chi non può averli ſotto qualunque preteſto che mai ſi figuri.

PAR-

(XXIII)

PARTE I.

La RR. Compagnia non può acquiſtare l' Eredità di Renzi *quantunque a commodo del di lei* Collegio di Sora, *perche gli è ſtata laſciata per motivo di Cappellanie, ſcuola, e nuova fabbrica di Chieſa.*

NOn ha biſogno di molta dichiarazione la maſſima generale, che ſi offenda l'iſtituto di una ſocietà, e di un corpo politico ſtabilito appoſta nello Stato per adempire alcune opere deſignate, quando vogliaſi dar mercede, e prezzo per l'eſercizio di quelle opere ſteſſe, per cui ritrovaſi ſtabilito. Il Sovrano, o lo Stato, che provvedendo co' ſondi certi al mantenimento di tai perſone per i tai eſercizii deſtinate ſenza alcuna coſa pretenderſi da chicchesia, reſterebbero certamente offeſi, ſe taluno pe 'l diſſimpegno del proprio dovere, compenſo, e mercede ricever voleſſe. Queſto forma tra noi, e tra tutti gli uomini culti del Mondo un principio di oneſtà la più delicata, e di un dovere lo più ſacroſanto, come ognuno oſſerva nel ragguardevole Ceto, che profeſſa l' Amminiſtrazione della Giuſtizia a Popoli, e in tanti altri iſtituiti per eſercizj lodevoliſſimi di pietà, e di ſovvenzione col proſſimo. Quindi avvanſar dee l'orrore, e lo ſcandalo, ſe da un Ceto ſtabilito non per fatto degli uomini, ma per *divina iſpirazione* coll' Iſtituto di applicarſi tutti i ſuoi individui alle opere di Pietà co' loro Proſſimi ſenza

005.

ſenza alcun compenſo temporale, ma di quello ſolo della Vita Eterna, ſi ſenta poi domandare per l' eſercizio di alcuna delle profeſſate Opere, alcun compenſo temporale non alle proprie neceſità diretto, ma a ſolo danno, e ruina di quei ſteſſi Proſſimi, che ſi profeſſa ſoccorrere ed ajutare?

Alcuni uomini da bene, ſtimarono nella metà del ſecolo XVI. inſieme unirſi per fondare un iſtituto col ſolo fondo dell' elemoſine, e del compenſo nell' altra vita per eſercitare tutti quegli atti di pietà criſtiana, per cui al dilor proſſimo giovevoli eſſer poteano, e ſpecialmente colla Celebrazione de' divini Sacrifici, e coll' inſegnamento delle Sacre cognizioni. Queſti ſono i Geſuiti: gli anteſignani de' quali da Paolo III. nominati colla ſua Bolla de' 27. Settembre 1540. *dilecti filii Ignatius de Loyola, Petrus Faber, Jacobus Laines, Claudius Jajus, Paſcaſius Bruet, Franciſcus Xavier, Alfonſus Salmeron &c. -- qui* Spiritu Sancto (ut pie creditur) afflati *jam dudum a diverſis mundi regionibus diſcendentes, in unum convenerunt:* ed a far che? *Ut ad profectum animarum in vita, & doctrina Criſtiana, & ad fidei propagationem perpetuo intendant.* Colla condizione di un sì lodevole iſtituto, che comprende l' amminiſtrazione di tutto il bene morale, e ſpirituale a pro del proſſimo andò unita l'altra condizione, di non dover mai avere i profeſſori di tal' iſtituto fondo alcuno da' beni temporali, a qual patto da quel Sommo Pontefice loro ſi diede l' approvazione, ſe ben limitata per ſoli 60. individui, a' quali così preſcriſſe -- *Voveant ſinguli, & univerſi perpetuam paupertatem, declarantes quod non ſolum privatim, ſed neque etiam communiter poſſint pro ſocietatis ſubſtentatione, aut uſu ad bona aliqua ſtabilia, aut ad proven-*

tus

tus, ſeu introitus aliquos JUS ALIQUOD CIVILE ACQUIRERE.

Ma affinchè vedaſi come oltre della generalità di ogni ajuto ſpirituale, che profeſsò gratuitamente queſta Compagnia, vi fu ben anche con iſpecialità quello della Celebrazione degli incruenti Sacrificj, e degl' inſegnamento delle divine coſe ſotto l' eſpreſſata condizione della totale povertà, onde luogo ebbe nello Stato colle approvazioni de' ſommi Pontefici; ſi legga la Bolla *del Papa Giulio* III., emanata a' 21. Luglio 1550., ove ſi dichiara, che – *Quicunque in ſocitate quam Jeſu nomine inſigniri cupimus, vule ſub Crucis* vexillo *Deo militare -- poſt ſolemne perpetuæ caſtitatis*, Paupertatis, *& obedientiæ votum, proponat ſibi in animo, ſe partem eſſe ſocietatis ad hoc potiſſimum inſtitutæ, ut ad fidei defenſionem, & propagationem, & profectum animarum in vita, & doctrina Criſtiana per publicas prædicationes*, lectiones, *& aliud quodcumque verbi Dei miniſterium, ac ſpiritualia exercitia puerorum, ac ſtudium in Criſtianiſmi inſtitutionem: Chriſti fidelium in confeſſionibus audiendis, ac cæteris Sacramentis adminiſtrandis, ſpiritualem conſolationem præcipue intendat &c.* – E ſenza rapportare le ſteſſiſſime eſpreſſioni contenute nelle due Bolle di Gregorio XIII., emanate al 1. Febraro del 1582, e a' 25 maggio del 1584, non vi ſarà tra loro ſteſſi chi ponga in dubbio, che 'l dover loro queſto ſia appunto di applicare i Santi Sacrificj delle meſſe, ed impiegarſi colle lezzioni Teologiche al profitto ſpirituale del Proſſimo gratuitamente, e ſenza alcuno compenſo temporale.

BAſtarebbe aver ciò eſpoſto per diſcorrere così. Se faſſi ingiuria ad un Ceto coſtituito appoſta per l'eſercizio

cizio di una tal opra, accettare, o pretendere altro compenſo per l'eſecuzione del proprio iſtituto: come potrà pretenderſi in giudizio dai Geſuiti che profeſſano la gratuita celebrazione de' Sacrificj, e la gratuita lezzione delle divine coſe, che abbiano queſte opere ad eſercitare in Sora coll'annua preſtazione di duc. 108. per le due Cappellanie, e di annui duc. 90. per lo Maeſtro di Teologia, ſiccome nel teſtamento di Giambattiſta Renzi ſi diſpone, che eſſi pretendono eſeguirſi?

Si rammentino queſti RR. PP. del primo Generale eſame, che ſi fece in Roma nel 1558. per conſervarſi la purità del profeſſato Iſtituto. Ecco come ſi legge nel capo 1. degli atti di quella Congregazione Generale (*fol.* 340. *ex Thipis Univerſitatis Carolo Ferdinandeæ in Collegio Societatis Jeſu ad S. Clementem Pragæ anno* 1757.) ivi al *num.* 3. così ſi legge: *Ad hunc finem melius conſequendum tria vota in ea obedientiæ*, paupertatis, *& caſtitatis emittuntur*: ſic paupertatem accipiendo, ut nec velit, nec poſſit redditus ullos ad ſuam ſuſtentationem, nec ad quidvis aliud habere. *Quod non tantum in particulari de unoquoque; Sed in communi & de Eccleſiis, & domibus Societatis profeſſæ eſt intelligendum. Nec etiam (quamvis aliis ſit licitum)* pro Miſſarum Sacrificiis, *vel ullius Sacramenti adminiſtratione, vel quovis alio pio officio ex iis, QUÆ JUSTA SUUM INSTITUTUM SOCIETATIS POTEST EXERCERE, STIPENDIUM NULLUM, VEL ELEEMOSYNAM, QUÆ AD COMPENSATIONEM EJUSMODI MINISTERIUM dari ſolet ab alio, quam a Deo (ob cujus obſequium omnia pure facere debent) poſſunt admittere.*

Ne occorre palliare il verace iſtituto della Celebrazion gra-

gratuita di tai Sacrificj coll' introdotti rami della Sacriſtia e della Fabbrica, per mezzo de' quali ſi fà capace di rendite per cotai celebrazioni, giacchè appena surta queſta opinione prevaricante la purità dell' iſtituto, fu ſtimata abbolirſi nelle Generali Coſtituzioni, come iſpirata dal nemico degli uomini, ſecondo ſono le parole in quelle contenute (*part. 6. de iis quæ ad paupertatem, quaque eam conſequuntur, pertinent cap. 2. fol.* 108.) ivi: *Paupertas ut murus religionis firmiſſimus diligenda, & in ſua puritate conſervanda eſt, quantum Divina gratia aſpirante fieri poterit. Et quia HUMANÆ NATURÆ HOSTIS ad hoc propugnaculum, ac refugium debilitandum* (*quod Deus Dominus noſter religionibus inſpiravit contra illum, alioſque religioſæ perfectionis adverſarios*) *evertere ſolet ea, quæ a primis fundatoribus bene ordinata fuerant, immutare per declarationes, vel novas coſtitutiones primo illorum ſpiritui minime conſentaneas, ut quod in nobis ſitum fuerit, hac parte ſocietati proſpiciamus: quicumque in ea profeſſionem emiſerint*, ſe ad innovationem conſtitutionum in iis, quæ ad paupertatem pertinent, nihil facturos promittant, *niſi aliquo modo pro rerum occurrentium rationem eam in Domino magis reſtringendam judicarent*. E quì ſi noti, che non poſſano mai giovarſi i RR. PP. col produrre Indulti Apoſtolici, e ſucceſſive Coſtituzioni, contro il rigore della povertà già ſtabbilita, eſſendoſi colle loro fondamentali Coſtituzioni ciò eſpreſſamente divietato per ſempre. Continuando le parole dunque del rapportato luogo, ecco ciò che ſiegue -- *In domibus, vel Eccleſiis, quæ a Societate ad auxilium animarum admittuntur, redditus nulli, NE SACRISTIÆ*) *QUIDEM AUT FABRICÆ APPLICATI HA-*

BERI poſſint, ſed neque ulla alia ratione, ita ut penes Societatem eorum ſit ulla diſpenſatio; ſed in ſolo Deo, cui per ipſius gratiam ea inſervit, fiducia conſtituatur; qui quidem ſine reditibus ullis de rebus omnibus convenientibus ad ipſius majorem laudem, & gloriam nobis proſpiciet.

SI dirà per avventura: Nel caſo preſente non ſi ſono laſciati dal teſtatore *Gio: Battiſta Renzi* gli annui ducati 108. per la celebrazion delle meſſe da farſi da i Geſuiti ſteſſi: ma per la coſtituzione di due Cappellanie, che potranno eſercitarſi da due Preti Secolari a nomina, e *ad nutum* ammovibili del *Padre Rettore*. Non ſi dichiara però nel teſtamento ſe queſti Cappellani debbano eſſer Preti Secolari: e non vi ſarà alcuno errore in morale, ſe credaſi adempire cotale intenzione del Teſtatore con farſi celebrar le meſſe da i Geſuiti iſteſſi, ſe nel teſtamento doppo di eſſerſi parlato dell' impiego di queſte rendite a tali uſi, ſi fè poi aggiungere di rimetterſi il Teſtatore alla mente del *Padre Generale* sì circa la Congregazione, che in impiegare le altre rendite per maggior gloria di Dio: Clauſola ſolita a ponerſi ne' teſtamenti che ſi diriggono da' Geſuiti per l'oſſervanza del di loro Iſtituto, che l' impone di dover ſtimar giuſto con cieca obbedienza ſolo quello che dal Padre Generale ſe l' impone ſenz' altro andar cercando per abbilitarlo alla commutazione delle ultime volontà, come ſi detto permetteſegli dalle cit. Coſtituzioni.

L'aſſorbente egli è però, che l'iſtituto della Compagnia divieta a ſuoi fratelli di poter acquiſtar dritto a percepire anche

anche eleemoſine per l' eſercizio di ciò che eſſi profeſſano. Quindi a ridurſi il fine del Teſtatore nel caſo noſtro ad aver voluto ſolamente laſciare a ſuoi PP. della Società un dritto di conferire quelle due Cappellanie coll' elemoſine di ducati 108. l' anno: ciò ad eſſi è divietato, egualmente, che divietato loro è di ricevere gli altri ducati 90. annui per la lezione di Teologia, non dovendo eſſi far altro che dir le meſſe e far lezzione gratuitamente, e ſenza alcun compenſo: Ecco le ſuſſeguenti parole del poco fa citato luogo delle loro generali Coſtituzioni *num. 6. Quamvis ad bona, & ſancta opera, & maxime perpetuo duratura incitare laudabile ſit, ob majorem tamen ædificationem nullus de Societate debet, nec poteſt quemquam alium* ad eleemoſynas perpetuas domibus, vel Eccleſis ejusdem Societatis relinquendas incitare; *& ſi aliqui ſponte ſua eas relinquerent*, nullum jus civile ad eas petendas acquiratur; *ita ut in judicio conveniri, qui non ſolverent, poſſint, ſed cum ad id charitas propter Deum eos moverit, tunc eas elargiantur.*

Omnes, qui ſub obedientia ſunt Societatis, meminerint ſe GRATIS DARE DEBERE, *QUÆ GRATIS ACCEPERUNT, NEC POSTULANDO, NEC ADMITTENDO STIPENDIUM, vel eleemoſynas ullas, quibus MISSÆ, vel confeſſiones, vel prædicationes, vel LECTIONES, vel viſitationes, vel quodvis aliud officium ex iis, quæ Societas juxta noſtrum inſtitutum exercere poteſt,* COMPENSARI VIDEANTUR; *ut ſic majori cum libertate poſſit, & proximorum ædificatione in divino ſervitio procedere.*

A Diſpetto di queſti loro ſteſſi ſantiſſimi precetti non pretenderanno certamente i RR. PP., che per lo mez-

mezzo delle meſſe, e delle lezzioni acquiſtar poſſono dritto alcuno di temporali ricompenſe. E in ciò non v'è da far diſtinzione alcuna tra le Caſe profeſſe, ed i Collegj, per cui n' eſporrò appreſſo la dichiarazione. Anche ad eſſere i Collegj ben capaci di acquiſti di eredità, e di legati, nommai potranno ciò pretendere per mezzi illeciti ſecondo le loro Coſtituzioni. Ne abbiamo l' eſempio nelli caſi delle ſucceſſioni per mezzo delle perſone de' Geſuiti parenti de i defonti, che onninamente ſono divietate per le Coſtituzioni della Compagnia. Da queſto eſempio ſi vede chiaramente, che abbenchè i Collegj ſi faccian capaci dell' eredità, e de i legati; come però il mezzo di acquiſtarli per le ſucceſſioni de loro individui è generalmente vietato, ſi divieta quindi benanche, che per queſto mezzo alli Collegj ſteſſi provengano tali acquiſti. Ecco le parole delle Coſtituzioni comentate ſu queſto punto da tutti i più celebri DD. della Compagnia, come il *Sanchez* (*a*) il *Laiman* (*b*) il *Molina* (*c*) e 'l *Ferraris* (*d*) tacendo tanti altri.

In quelle nella *part. VI. cap. II.* §. 12. ſi ſtabiliſce così: *Non ſolum Particulares Profeſſi, & coadjutores formati, hæreditariæ ſucceſſionis non erunt capaces, verum nec Domus, nec Eccleſiæ*, nec Collegia eorum ratione: *ſic enim omnibus litibus, ac controverſiis preciſis, charitas cum omnibus ad Dei gloriam melius conſervabitur*.

I mezzi adunque per i quali vengono gli acquiſti ſono

(a) Sanchez *lib. VII. cap. 27. n. 16.*

(b) Laiman *lib. III. de juſt. tract. V. c. V. n. 3.*

(c) Molina *tom. I. tract. II. diſput. 139. verſ. Rem Profeſſi.*

(d) Ferraris *in Bibliotheca Canon. Juriſd. Moral. tom. III. v. Heredes.*

no quei che formano la maggior ragione dela capacità, o incapacità de i ſteſſi Collegj a conſeguire i beni temporali. Queſta propoſizione potrebbe illuſtrarſi anche con eſempj della Ragion Civile: ma il propoſito di non far uſo in queſta cauſa, ſe non delle ſole dottrine della Giuriſprudenza Gieſuitica (per quanto ſia poſſibile), fà contentarmi del ſolo eſempio tratto dalle Venerande Coſtituzioni della Compagnia. Sicchè poſſo con ſicurezza conchiudere, che tanto del dritto di padronato ſulle due Cappellanie colla preſtazione degli annui ducati 108. quanto del compenſo della lezion Teologica col fondo di altri ducati 90. laſciati a' Geſuiti di Sora non ponno eſſi farne mai leggitimo acquiſto, nè mai cavarne alcun profitto, giacchè per queſti mezzi vietati dalle di loro Coſtituzioni ſi rendono inabili, ed incapaci i ſteſſi Collegj di alcuna azion civile. Quindi ne riſulterà, che per l' adempimento della volontà del Teſtatore ſi eſeguiranno le due Cappellanie nella forma preſcritta, ma col diritto di padronato in beneficio dell'erede leggitimo del Teſtatore *D. Pietro de Renzi*, il quale è pronto a ſtabilire i fondi delle medeſime Cappallanie con i primi beni ereditarj del detto ſuo Signor Zio, che viſto l'eſito di queſta cauſa ſpera ſicuramente pervenirgli.

E in quanto alla lezzione della Teologia voluta dal Teſtatore, pure la di lui volontà ſi eſegue col eſecuzione inevitabile dell' iſteſſo iſtituto di que' RR. PP. all'eſercizio del quale eſſi mancando, mancherebbe loro il legitimo ſoſtegno della permanenza nello Stato, dove con queſte condizioni furono approvati, e ricevuti. e colla promeſſa ſolenniſima *ſe ad innovationum in eis, quæ ad Paupertatem pertinent, nihil facturos*, come nel cap. II. della parte VI. di già rapporta-

ta.

ta. Conchiude dunque, che'l penſare ad alcuna forma di conpenſo per l'adempimento d' un'opera a cui eſſi ſono obbligati in virtù del loro ſteſſo Iſtituto, ſarebbe lo ſteſſo che pretenderſi compenſo da ogn'altro che impiegato ſia nello ſtato per l' eſercizio di quel opra per cui dallo ſtato è mantenuto. La povertà in tal caſo ſi rivolterebbe in aperto trafico: e 'l compenſo che ſi prefiſſero i di loro Fondatori con i beni della Vita Eterna, reſterebbe ſmentito coll' attacco di Temporalità, e con inganno anche delle Republiche, e de' Principati, in dove eſſendoſi queſti riceuti con sì fatte condizioni, ne reſtarebero poi deluſi coll' *ammortizazione* de' loro beni che per queſt' illecite vie finirebbono all' intutto di uſcire dal dominio de' privati colla diſtruzione totale delle famiglie, e dello ſtato.

SI faccia ora paſſaggio al terzo motivo, che ſpinſe il Teſtatore *Giambattiſta de Renzi* a laſciare la ſua eredità in beneficio de' ſuoi Padri Geſuiti di Sora. Queſto, ſiccome di ſopra ſi è diviſato, conſiſte nel moltiplico ordinato delle reſtanti rendite ereditarie dopo le già diviſate due preſtazioni degli annui duc. 198. finchè ſi perverrà alla ſomma di 25. o 30. mila ducati, *o più ſecondo l' arbitrio del Padre Generale della Compagnia*, per coſtruirſene con queſta ſomma una nuova Chieſa *bella*, *e ſpazioſa* preſſo il di lor Collegio nella Città di Sora. Per dimoſtrare che anche per queſt'altro mezzo nulla i RR. PP. poſſano pretendere, non occorre che io mi dilunga in quanto potrei a queſto propoſito far riflettere, ed in ſegue-la degli Ordini Generali che proibiſcono in queſto Regno l' erezzione delle nuove Chieſe ſenza Real permeſſo: e pel mendicato preteſto d' acquiſtare con tal mez-

mezzo vano un eredità quando i Geſuiti in Sora hanno nel di loro ampio Collegio una ſpazioſiſſima nuova Chieſa : e perchè un tal moltiplico richiedendo del lungo tempo, andarebbe a confondere colla dimenticanza l'eſecuzione dell'iſteſſo preteſto. Non farò uſo di tutto ciò ed altro ancora che potrebbe dirſi in virtù delle loro ſteſſe Coſtituzioni, che ſpirano povertà da per tutto, e ſpecialmente per le caſe e per le Chieſe, contentandomi della dichiarazione Reale da ſua Maeſtà Cattolica in queſta cauſa emanata col Real diſpaccio de' 6. Agoſto 1757. ad iſtanza del povero mio Cliente *D. Pietro de Renzi*.

Queſti, come ſi è detto, dopo che ebbe impedito, che l'eredità di ſuo Zio paſſaſſe nelle mani de' Gieſuiti col ſequeſtro fatto ordinare dalla G. C. della Vicaria, e ſucceſſivamente dal Sacro Regio Conſiglio a relazione del Regio Conſigliere *D. Giovanni Ferrara*, ricorſe al Real Trono eſponendo com' egli reſtava privo di tale eredità per la diſpoſizione Teſtamentaria fatta da ſuo Zio a favor de' Geſuiti ed in pregiudizio del proprio ſangue ſotto al preteſto d' alcune opere di pietà, e ſpecialmente per l'erezzione d' una nuova Chieſa che ivi non era di biſogno affatto. La Maeſtà del Re Cattolico preſſo le traccie della ſua ſteſſa Real ſaviezza in altre ſimili occaſioni ſegnata coll' abolimento di sì fatte diſpoſizioni Teſtamentarie dirette a pii uſi, e in pregiudizio de' congiunti, con negare il permeſſo al fine diſpoſto dal Teſtatore, dichiarò ſimilmente in queſt' occaſione con tacita favella, non doverſi più eſeguire il Teſtamento ſopradetto col dichiarare, che non era della ſua Real volontà l'eſecuzione del fine del Teſtatore colla coſtruzione della nuova Chieſa.

Si riflettano dunque in prima le parole di quel Real Diſpaccio de' 6. Agoſto 1757. Eccole *In viſta dell' incluſo ricorſo di D. Pietro Maria de Renzi della Città di Sora, il quale ſi lagna della diſpoſizione fatta dal fu D. Gio: Battiſta de' Renzi ſuo Zio Paterno, con aver dichiarato nel ſuo teſtamento ſuoi Eredi univerſali gli PP. Geſuiti di Sora, col peſo di fondar ivi un' altra Chieſa della lor Compagnia, ſenza far menzione di lui unico ſuo congionto. Ha il Re riſoluto, e dice che eſſendo in Sora una Chieſa, e Convento di Geſuiti, non vuol dar l' aſſenſo, per la nuova, che ſarebbe la ſeconda. Di ſuo Real ordine lo ſignifico ad V. S. Illuſtriſſima, affinchè diſponga, che il Conſiglio ſtia in queſta intelligenza.*

Chi non vede la mente di quel pietoſo, allora noſtro Monarca, tralucere chiaramente in mezzo a queſte parole, di aver inteſo cioè, che s' impediſca il paſſaggio de' beni ereditarj di Gio: Battiſta Renzi nelle mani morte de' Geſuiti, vietando l' aſſenſo alla coſtruzione della nuova Chieſa, ch' era la cauſa finale, per cui a benefizio loro ordinato ſi era il moltiplico coll' iſtituzion dell' eredità?

Queſto è ſtato, ed è il motivo, per cui quella Maeſtà C. venne a dichiarare tal divieto di erezione di nuova Chieſa. Non fu egli tal divieto una ſeguela della proibizione generale, che v' è nel noſtro Regno, per l' erezione de' Nuovi Collegj, e Luoghi pii: Nò, tal principio di Santiſſima proibizione, egli è ben diſtinto, e ſaparato dal principio, onde ſi moſſe il Re Cattolico, a proibir queſta erezione di nuova Chieſa. E qual egli fu mai? Non altro, che quello di non veder ſpogliata una Caſa di un ſuo Vaſſallo, dal poſſedimento di que' beni, che avevano ad accumularſi

mularſi nell' ideato moltiplico, per poi ſotto preteſto di ſpenderſi in fabrica materiale, ſervire ad accreſcere le dovizie de' Geſuiti, già reſi, poco men che Padroni di tutto il Territorio Sorano.

NOn è capriccioſo affatto un tal raziocinio, per cui dee crederſi eſſerſi indotta la Real Mente a così determinare: Concioſiachè queſto rilevaſi appunto dalla qualità del ricorſo, ſu di cui cadde la provvidenza, ch' è la regola della vera interpretazione di ſimili Reali Oracoli (1).

Ponderò la Maeſtà Sua con molta ſerietà il Memoriale umiliatole da D. Pietro Renzi in Agoſto del 1757. con cui l'eſpoſe quanto di torto, e di pregiudizio ſe l' era inferito col Teſtamento di Gio: Battiſta Renzi ſuo Zio, il quale affatto immemore della ragion del Sangue, avea diſpoſto di tutto il ſuo pingue retaggio, in benefizio de' RR. PP. Geſuiti della Città di Sora della Provincia Romana, per lo motivo, e per la cauſa finale di dover detti PP. con i frutti ereditarj tenere le dette due cappellanie, il Lettore Teologo, e del reſto finchè perveniſſero a ducati 25. o 30. mila, formata ſi fuſſe una nuova Chieſa per detti Padri nella Città di Sora.

Facendoſi quindi preſente alla Sua pietoſa Real Mente, l' effetto della diviſata Teſtamentaria diſpoſizione, e ritrovandola, non ſolo in tutte le ſue parti contraria all' iſtituto de' ſteſſi Geſuiti, ma veggendola in quella parte, che unicamente poteva ſoſtenerſi coll' approva-

(1) *Capit. Inter dilectos* ibi: *Ex forma petitionis &c. l. ſi defenſor. §. qui interrogatus ff. de interrogatoria actione.*
Wultejus conſil. 21. *num.* 212.
Freunderberg. de reſcriptis, concluſ. 54. *num.* 6.

zione del Re, non dover questa meritare senza offendersi la Pietà verso i Parenti (1); si mosse perciò la Maestà Sua decretare di non voler permettere l' erezione della nuova Chiesa, e fece così rimanere inseguibile tutto il testamento di Giambattista Renzi, che per queste tre Opere da farsi i Gesuiti invitava.

E con ciò fece vedere la Maestà Sua, che la proibizione ordinata, stata fosse come un effetto dell' interno motivo, già nella Sua Real Mente deliberato, di non privarsi il *Pietro Renzi* di questi beni, siccome se si riflettano tutte le parti di quel Real Dispaccio, si troverà quel che sinceramente io sostengo.

Due parti contiene in se un tal venerato Real Rescritto. Nella prima si rende carica la Maestà Sua, del torto, e pregiudizio inferito a Pietro Renzi colla preterizione che di lui si fe nel testamento del morto Zio. Notinsi di grazia quelle parole: CON AVER DICHIARATI EREDI UNIVERSALI I PP. GESUITI DI SORA SENZA FAR MENZIONE DI LUI UNICO SUO CONGIONTO.

Queste parole indicano la causa, onde poi viene a spiegarne la provvidenza: La quale sempre, da ciò, che nella prefazione si contiene di doversi interpretare è regola costantissima nel nostro dritto Civile (2), Doppo queste tali parole, viene a decretare la Maestà Sua, di non voler permettere l' erezione dell' ordinata Chiesa: E questa è la seconda parte del Real Dispaccio. Or combinando queste due parti insieme, chi

(1) *Pietas est voluntas grata in parentes*. Cicerone pro Plancio.

(2) Vedi Angelo nella *l. si quis cum aliter vers. si tamen verba ff. de obl.*

Graziano nelle *disceptazioni forensi cap. 565. num. 32.*

chi non conoſce in queſto divieto, la Sua Real Mente eſſer ſtata, di provvedere, che la robba ſi doveſſe aſſegnare al ricorrente Nipote D. Pietro Renzi?

Altrimente infruttuoſa, e di niun ſollievo riuſcita ſarebbe per *D. Pietro* la Real determinazinne, o ſia la Regia proibizione di erigerſi la nuova Chieſa. Ne la Maeſtà Sua ſarebbeſi contenuta ne' limiti della ſola proibizione d'erigerſi la nuova Chieſa, qualora altrimente, che per aſſegnarſi la robba al povero Nipote, moſſa fuſſe ſtata Sua Real Mente. Avrebbe certamente in tal caſo riſoluto, ed ordinato coſa doveva farſi, del danajo ereditario a cotal uſo deſtinato.

Poſſo io dunque conchiudere, che avendo eſpoſto *D. Pietro* al Re, che per aver ordinato *D. Gio: Battiſta* ſuo Zio, la coſtruzione d'una Chieſa, o ſia nuova fabrica da farſi, colla dilui Eredità, lo privava di quei beni, che per dritto di ſangue a lui ſpettavano, e che perciò uſata aveſſe la Maeſtà Sua, qualche atto di Sovrana pietà, nel dar riparo ad un tal ſconcerto, per ſollevarlo dalle ſue miſerie colli beni del morto Zio: E che avendo ſu di queſte iſtanze decretato il Re Cattolico di non eſeguirſi l'ordinata coſtruzion della nuova Chieſa; fu quindi, tutto l'oggetto di tale divieto, quel Sacroſanto fine di non privarſi *D. Pietro Renzi* dell'eredità di ſuo Zio, per una cauſa poi così inſuſſa, e niente confluente o al ben del publico, o all'incremento della Religione, qual ſi è quella di farſi un'altra Chieſa per i Geſuiti, che ne hanno già una ben ampia, e decoroſa.

QUeſte erano le lodevoliſſime maſſime di quell'Auguſto noſtro Sovrano: e moltiſſimi ſono gli eſempj, con i quali la Maeſtà Sua ha diſpoſto in

in benefizio degli Eredi del Sangue, delle Eredità, di que' Teſtatori, i quali con preterire i parenti, diſpoſto aveano del diloro ereditario aſſe in favor di eſtranei, ancorchè a pii uſi: pratticando la neceſſaria Economia Reale in emendar l'abuſo della facoltà di teſtare, Concioſiachè i Teſtatori poſſon diſporre de'loro beni per doppo la morte loro, cioè per quel tempo, in cui non ne ſono più Padroni, ſolamente per una tacita indulgenza, e permiſſione del Principe, che a ciò gli abilita: non conoſcendoſi *in jure* altro appoggio, per lo ſoſtegno delle Teſtamentarie diſpoſizioni, al penſar de' più dotti Giureconſulti (1). Or troppo è inconveniente, ed irregolare, che abbiaſi queſta tacita indulgenza del Principe, a convertire in pregiudizio poſitivo del di lui ſtato, con toglierſi l'eredità de' ſuoi vaſſalli a quali la legge di natura le dirigge, e che in ſoſtanza per lo Stato, e pe'l Principe ſempre diſpoſto tengono quel che poſſeggono: e darſi a chi non ſolo ſi dichiara eſente colla totale indipendenza dall' autorità e Giuriſdizione Sovrana, ma arriva allo ſcandaloſo eccesſo di aver per *eſcommunicata* quella Podeſtà Suprema, che in alcun biſogno o i ſuoi individui, o i ſuoi beni moleſtaſſe.

Nel Compendio delle Coſtituzioni de'Geſuiti ſtampato in Puglia nel 1757. ecco come ſi legge alla parola *Exemptio -- Societas, & univerſi illius loci & perſonæ, illorumque bona quæcunque ab omni ſuperioritate, juriſdictione & correctione Ordinariorum ſunt exempta, & libe-*

(1) *Cum actus teſtandi, naturali lege non determinatus, a mero Legislatoris arbitrio pendeat, fruſtra fore Legislatorem, ſi legem qua aliquid fieri præcipit ferendo præſtare nequiret, ut a ſollicitudine conſcientiæ ſit liber, qui legi innititur.*

Herzio nelle note a Puffendorfio *de jure naturali, Gentis & Civili* 8. *cap.* 12. *de teſtamentis* §. 7. *num.* 2.

libera . . . . Ita tam præfati Prælati, aut QUÆVIS ALIA PERSONA nequeat, etiam ratione DELICTI ſeu CONTRACTUS, vel REI de qua agitur, ubicumque committatur DELICTUM, INEATUR CONTRACTUS, aut RES IPSA CONSISTAT, JURISDICTIONEM QUOMODOLIBET EXERCERE. E nell' iſteſſa Opera alla detta voce *Exemptio* §. 8. così ſiegue a parlarſi – *Definitum eſt, ne quis* Rex, *Principes, Duces . . . . Noſtris ſeu rebus, ſeu perſonis AUDEANT vel PRÆSUMANT gabbellas, talias, dona, collectas, etiam pro pontium refectionibus, aut viarum reparationibus . . . . inferre, indicere vel imponere, aut . . . exigere, ſed* excommunicationis & maledictionis æternæ pœnis; *quas, niſi præſentium habita notitia prorſus deſiterint, ipſo facto incurrant*.

Or poteva mai un Savio Principe permettere, che in eſcluſione di un ſuo Vaſſallo, fuſſe paſſata un' eredità a Gente, che ſi chiama eſente dalla dilui ſteſſa Real Giuriſdizione, e minaccia ſcommuniche ſe ſi toccano i ſuoi beni anche per cauſe urgentiſſime dello ſtato, e della civile ſteſſa ſocietà? Perciò con divietare l' eſecuzion del preteſto, per cui a que' RR. PP. ſi laſciava l' eredità togliendoſi all' erede leggittimo, dichiarò implicitamente, che affatto ad eſſi loro non ſi fuſſe appartenuta, e data all' erede del ſangue, come in quell' anno ſteſſo 1757. vietò a' Geſuiti della Cava l' erezione di un Conſervatorio di donzelle, per cui del Teſtatore *di D. Roberto de Roſis* che laſciata ſi era la di lui eredità: e 'l Reale Oracolo fu, *che il Conſiglio ſappia, che la Maeſtà Sua non ha voluto permettere, nè l' una, nè l' altra erezione, e dice, che la roba ereditaria, vada agli Eredi Secolari, ſecondo le Leggi*.

Quin-

Queſto è un troppo luminoſo eſempio, che mi toglie dalla briga di eſponerne tanti altri, che quì potrei annoverare: Queſto è ſtato determinato, come in forma di una Legge ſalutevole, e fondamentale dello ſtato: Sicchè tutti gli Ordini di queſta Città, ne rendettero alla M. S. C. quelle grazie, che a i fedeli Vaſsalli, tanto amati dal dilor Principe, ſi conveniva di rendere. Ma quanto è egli più grave queſto caſo del noſtro? Ivi trattavaſi di eſeguirſi una chiamata eſpreſsa fatta a' Geſuiti, in mancanza de' deſcendenti de Roſis, ma in benefizio della Cittadinanza della Cava: e quì ſi tratta di un' iſtituzione di Eredità, ſatta a dirittura a' Geſuiti, con privarne l' unico di lui Nipote *ex fratre*, della ſteſſa famiglia, e cognome de Renzi, e perchè? Forſi per utile di quella Cittadinanza di Sora? Affatto. Per renderſene Padroni i Geſuiti, nell' indeterminato tempo del moltiplico, e poi doppo fatto queſto, (che non mai ſarebbe arrivato a farſi) coſtruirſene una Chieſa, o riedificarſi la preſente: ch' è loro unico peſo di dover fare.

CIò poſto qual ripugnanza ha d' averſi in iſtimare, che la Real Mente nel noſtro Real Diſpaccio, pure ſia la ſteſſa, che quella dichiarata nella citata determinazione fatta per i Geſuiti della Cava: cioè, affinchè la robba Ereditaria vada agli Eredi ſecolari ſecondo le Leggi?

Queſto è il penſare del Principe: Queſta è la ragion dello Stato: Queſto è il motivo eſpoſto nella Supplica di D. Pietro Renai: Queſto la prefazione dimoſtra di quel Real reſcritto. Dunque queſto ha da eſſere il vero fine, per cui il Re ha vierata la nuova Chieſa de' Geſuiti in Sora.

E queſto ſteſſo ben compreſero i RR.PP. Geſuiti, onde tentarono una sfuggita inettiſſima facendo preſentare preſſo gli atti del S. C. una lunghiſſima iſtanza, nella quale per deludere un tal venerato reſcritto, ſi fecero lecito eſporre al detto Supremo Senato, che qualora la Maeſtà del Re ha proibita a' medeſimi l' erezione della nuova Chieſa, colle parole, *eſſendo in Sora una Chieſa, e Convento de' Geſuiti, non vuol dar l' aſſenſo per la nuova, che ſarebbe la ſeconda*, eſsi avean determinato, e riſoluto, anzi che dichiaravano, di voler coſtruire la nuova Chieſa, con convertire in altr' uſo la Chieſa preſente, o pure con abbattere, e demolir queſta, e nello ſteſſo luogo formar la nuova, per isfuggire in tal maniera il Real divieto della ſeconda Chieſa.

Ma anche i bamboli ſi accorſero, che queſti RR.PP. Geſuiti, per non urtare nel Real divieto, ſenza punto eſaminar la cauſa finale, che la Real decretazione produſſe; eſpoſto aveano al S. C., di voler coſtruir la nuova Chieſa nel luogo della preſente, con abbatter queſta, e demolirla. Concioſſiachè, anche in queſti preciſi termini, il Real divieto offeſo, e turbato rimarrebbe: eſſendo ſtato l' unico motivo della Sua Real Mente, il non voler far diſſipare il danajo ereditario di Gio: Battiſta Renzi, nella coſtruzion di tal fabrica, ma più toſto ſollevarne il ſuo povero Nipote, onuſto di molti figli, ed in modeſta fortuna coſtituito dalle miſerie, che attualmente ſta ſoffrendo.

La mente del Re C. contenuta, e ſpiegata in tal reſcritto è chiara non ambigua, in guiſa che diſputa, o altercazione alcuna non ammette: ha decretato, che

eſſendoci una Chieſa di Geſuiti in Sora, non vuol, che altra nuova ſe ne faccia, e non vuol darci il ſuo Reale aſſenſo: Il Real ordine manifeſtato, di non doverſene altra nuova coſtruire, eſſendo generale, e non limitato, non eſclude la formazione della Chieſa, che ſi pretende ſorrogare in luogo della preſente, mentre ſempre nuova fabrica ſarebbe codeſta: e codeſta appunto è ſtata quella, che la Maeſtà ſua ha riſoluto, ed ordinato, di non voler permettere, per evitarſi lo diſpendio del denajo.

Si aggiunga a queſti noſtri detti, che avendo avuta la Maeſtà del Re C. in conſiderazione la Chieſa, che al preſente poſſeggono i PP. Geſuiti in Sora, col ſucceſſivo divieto di poterſi coſtruire la nuova, ha dichiarato, di voler, che i Geſuiti altra Chieſa non abbiano, ſe non ſe quella preſente, la quale per altro, eſſendo decoroſa, e ſpazioſa, coſtando da publici documenti formati dall' Univerſità di quella Città di Sora, ſiſtenti preſſo gli atti della cauſa (1), non è di giuſto, che abbiaſi ad annientare, e far ceſſar di eſſere una Chieſa, che per riedificarſi, e farla eſſere di nuovo, vi ſi devono impiegare circa dutica 30 mila, che poſſono, e deon formare il ſoſtegno, e 'l mantenimento della numeroſa famiglia del povero D. Pietro Renzi.

COnoſciutoſi quindi con chiarezza che i ſuddetti RR. PP., per intrigare in laberinto di queſtioni, e dubbj, che naſcer potevano dalla interpetrazione del Real reſcrito, preſentata avean la di lor diviſata iſtanza, affin di render dubia al S. R. C. la Real Mente contenuta nel citato reſcritto di 6 Agoſto 1757.; ſi penſò andar

(1) *Fol.* 246.

dar in contro a ſimili pretesti, con far tutto preſente alla Maestà del Sovrano, cioè le primiere istanze di D. Pietro Renzi, e 'l venerato suo Reſcritto, che da quelle ebbe origine, e le istanze testè citate, o sia la dichiarazion de' PP. Gesuiti, di voler costruir la nuova Chiesa in luogo della preſente con abbatterla, per sentir l' oracolo della Maestà Sua: Se alle istanze de' Gesuiti deferito avesse, o pur confermati gli suoi Reali primieri ordini.

A questo nuovo ricorso la Maestà del Re Cattolico si compiacque rispondere con due altri suoi Reali ordini in data di 18. Luglio 1759. uno al S. C. diretto, e l'altro di proprio suo Real moto a questo suo Sovrano Confesso della Real Camera colle seguenti espressioni -- *Rimetto alle Signorie loro illustrissime, l' annesso memoriale di D. Pietro Renzi di Sora, il quale ricorre per la sua causa con i PP. Gesuiti di quella Città, acciò la Camera di S. Chiara tenendo presenti gl' antecedenti dica il suo parere.* Ecco il motivo delle suppliche di D. Pietro Renzi nella Camera Reale. Ecco l' incarico di questa Real Camera in dovere esaminare se per questo mezzo dell' ordinato moltiplico per la costruzzione della nuova Chiesa possa diferirsi a i Gesuiti della Città di Sora l' eredità testamentaria di *Giambattista Renzi*, che già per gli altri motivi delle Cappellanie, e della lezzione Theologica, si è osservato, non potersi loro diferire in virtù delle stesse loro Costituzioni, e dottrine.

Per spingersi nondimeno in tutta l' ampiezza della estenzione di questa causa, l' esame da farsi in quella Real Camera col farsi carico nella Relazione da farsi al Re non solo de' precedenti Reali Ordini, ma ben anche delle Costituzioni stesse dell' Ordine Gesuitico,

per cui si è già offervato non poterfi que' PP. approfittare delle altre due condizioni del teſtamento circa il compenſo delle Meſſe, e della lezione di Teologia; Si moſſe *D. Pietro Renzi* a far nuovo ricorſo al Real Trono, acciò la Real Camera di tutto ciò, che ſi è detto, e che ſi dirà in appreſſo, incaricata ſi fuſſe con farne Relazione alla M. S., ſiccome già l'è ſtato ordinato co'l ſeguente diſpaccio — *D. Pietro M. de Renzi di Sora ha data l'anneſſa ſupplica per la lite che ha co' RR. PP. Geſuiti nell' eredità del ſuo Zio Gio: Battiſta Renſi, e per cui ſe ne attende da coteſta Real Camera la conſulta. M' ordina intanto il Re dire alle S. V. Ill., che tenendo preſenti gli ordini antecedenti facciano ſollecitamente la Relazione colli medeſimi, incaricandole, che al tempo di tal diſſimpegno tengano preſente queſta ſupplica, quanto convenga, e dicano ciò, che ſe l' offeriſce col loro parere Palazzo 6. Febbraro 1762.*

In eſecuzione adunque di queſto Real Diſpaccio, io confido nelle già dette coſe, che i Signori della Real Camera abbiano a conſigliare la Maeſtà del Sovrano, non doverſi tener conto affatto della teſtamentaria diſpoſizione di *Giambattiſta de Renzi* a prò de' Geſuiti di Sora come incapaci de' mezzi per i quali un tale acquiſto far dovrebbono e per le di loro Coſtituzioni in quanto alle Cappellanie, e lezion Teologica, e per lo Real divieto di S. M. C. in quanto all'erezion della nuova Chieſa coll' aereo moltiplico ordinato.

Ma i RR.PP. forti e coſtanti nelle loro intrapreſe, credono aver anche lo ſcampo in dire, che non potendoſi adempire le condizioni del Teſtatore, non già per fatto loro, ma per impoſſibilità *de jure* in virtù delle

le Costituzioni, e *de facto Principis* per lo divieto Reale dell'erezione della nuova Chiesa; quindi ne siegua, che diventino essi capaci della proprietà libera da ora in tutta intera l'eredità, come se questa loro lasciata si fusse senza peso, e condizione alcuna. Questo lor Raziocinio quando fusse vero, supporrebbe *capacità civile* nella persona dell'erede istituito da *Giambattista Renzi* di poter acquistare dominio, e proprietà ereditaria. Or questo supposto è quello che loro si niega assolutamente. E per la dimostrazione di questo mio assunto, mi si permetta, che in questa seconda parte della presente Scrittura mi fermi un poco suddi quella seconda riflessione, che si fece fin da principio in leggersi le parole del Testamento tutte dirette in quanto all' arbitrio e dominio dell' eredità al *P.Generale* della *Compagnia*, costituendosi i Rettori del Collegio di Sora per semplici Amministratori *pro tempore*. Questa riflessione per poco rischiarata ci toglierà da ogni dubbio, e in una sicura idea porrà la mente di ogni uno, che affatto quella despozizione Testamentaria in beneficio de'RR. PP. non debba farsi eseguire, quantunque sia diretta a commodo di un Collegio, solo abbile a possedere quanto bisogna a' suoi Individui, e nel resto, alla *Povertà* soggetto come l' intera Compagnia Professa.

PAR-

PARTE II.

La RR. Compagnia rappresentata nel P. Generale *è l' erede istituita da* Giambattista Renzi *quantunque a commodo del* Collegio di Sora, *il quale secondo il suo Stato è anche incapace a tale acquisto come l' intiera Compag. Professa.*

LA tanto celebre, ed inintellegibile distinzione, che nella sola Gesuitita Compagnia fin dal nascer suo si è creduta nel Mondo, col venerarsi come un Ordine de' più rigorosi Mendicanti, e che sol viva di limosine coll' incapacità de' beni temporali per l' osservanza del voto della povertà nelle *Case Professe*: e nel tempo stesso coll' ammirarsi così poderosamente, straricchita quanto ogn' un sa per mezzo de' suoi *Collegj* capaci, secondo le misteriose loro regole, di ogni acquisto e proprietà di beni; Ella è dessa per appunto, che fa l' unico ostacolo nella mente di alcuni a non far credere leggitimamente devoluta l' eredità di Giambattista Renzi al di lui erede leggitimo, giacchè le condizioni per cui fu lasciata a' Gesuiti del Colleggio Sorano non si possono adempire per impossibilità che nasce dalla legge, e dal fatto del Principe. Per noi non sta, essi dicono che l' erezzione della nuova Chiesa non si esegua, secondo il valore del Testatore. Questa erezzione farsi dovrebbe dai frutti dell' eredità finchè pervenissero alla somma dell' ordinato moltiplico. La proprietà in tanto è sta-

ta rimaſta libera doppo di tal moltiplico al noſtro Colleggio. Onde ſe queſta erezione da' frutti ci s'impedisce dal Principe per eſeguire il voler del Teſtatore; reſterà ſalva da ora la proprietà in beneficio noſtro col ſolo peſo dell due Cappellanie, e della lezzione Teologica.

Queſto in ſomma egli è tutto quello che ſi può dire per parte de' RR. PP., da chi invaſato delle loro maſſime, giunga a farſi traſportare tant'oltre, che preferiſca alle ideali diſtinzioni di puri termini le verità ſincere del di loro iſtituto, e le vere maſſime di ſtato, e della raggione del ſangue. Io eſporrò brievemente queſta verità, al chiaro lume della quale confido che reſti ſvanita, e dileguata la caligginoſa idea, che colla in intelligibbile diſtinſione già detta ha fatto tolerere per due ſecoli e più, che queſt'ordine ricevuto nel noſtro Regno coll'iſtituto della *Mendicità*, e colla promeſſa di nommai abbilitarſi ad allargarla, ma più toſto a reſtringerla, ſecondo ſi è notato nella Parti VI. delle loro Coſtituzioni al Capo II., ſiaſi veduto poi tanto ſtraricchire col dare ad intendere l'oſſervanza della povertà in poche *Caſe Profeſſe*, ed acquiſtar poi tutto giorno per mezzo de *Collegii*, che a un numero eccesſivo ſi veggono coſtituiti (1.): quando formar queſti dovrebbono la parte più picciola della Compagnia intera che quei li tiene come Seminarj de'loro Giovani in virtù delle Bolle Pontificie che or ora farò per eſporre. Io deve

(1) *Eſſi RR. PP. ſeppero inventare il miſto di povertà, e ricchezza, con mantenerſi il concetto della perfezione, e la ſtrada di acquiſtare con i Collegj, i quali ſi veggono moltiplicati ſino al numero di 293, quando le Caſe profeſſe incapaci di acquiſti ſono rimaſte nello ſcarſo numero di 21.* Dice l'Autore della Storia Civile *lib. 32. cap. ultimo.*

devo porre in chiaro queſta verità non ad altro oggetto, che di difendere la ragione del mio Cliente, per cui ceſſerà ogni dubbio in eſſere ammeſſo all'eredità leggitima di ſuo zio, quando la verità propoſta ſi riſchiari: Punto dunque mi ſi dovrà accaggionare ciocchè di conſeguenza ne ſiegua per gli acquiſti già fatti da RR. PP. della Compagnia per mezzo di tai loro Collegj contro al fine della permeſſione avuta di acquiſtare per i loro biſogni ſenza eſentarſi dall' obbligo Generale del Voto della *Povertà* di quell' iſtituto, a cui i Collegj come puri membri ſono egualmente ſoggetti per l' *unità* dell' Ordine Geſuiti. Venendo dunque al propoſtomi diſſimpegno, così la comincio a ragionare.

LA verità, che dee riſchiararſi, ella è ſe'l *Mendicante* iſtituto de'Geſuiti ammetta cotal diſtinſione tra le Caſe Profeſſe, ed i Collegj, in guiſa che non oſtante il voto di povertà, che ſi profeſſa dall' intero Ordine, poſſan quelli ſuoi Membri dipendenti dal Corpo intero liberamente qualunque ricchezza acquiſtare ſenza limite, o moderazione alcuna.

Per venire a capo di queſto diſcoprimento s' incominci dal riflettere, come l'iſtituto della Campagnia fondato ſia ſulla pura, e ſempliciſſima povertà coll' obbligazione di pure elemoſine *oſtiatim*, e dell'incapacità totale d' acquiſtare, e ritenere più di quello che a' i biſogni de' loro individui neceſſariamenue occorre. Con queſta idea fu accettata dal Pontefice *Paolo III.* la unione di que' primi, che in Roma apparvero colla ſeguente ſembianza. *In caritatis vinculo perſiſtentes ad perficiendam, & conſervandam eorum ſocietatis in Criſto unionem, quandam vivendi formam juxta ea, quæ ad propoſitum ſibi finem uſu conducere didicerunt Evangelicis*

Con-

Conſiliis , & Canonicis Patrum ſanctionibus conformem ediderint , come ſono le parole della prima Bolla della loro accertazione , con cui s' impoſe loro il precetto – *Voveant ſinguli , & univerſi perpetuam , paupertatem , declantes quod non ſolum privatim , ſed neque etiam communiter poſſint pro ſocietatis ſubſtentatione , aut uſu ad bona aliqua ſtabilia , aut ad proventus , ſeu introitus aliquos jus* aliquod civile acquirere , *ſed ſint contenti* uſu tantum rerum ſibi donatarum ad neceſſaria ſibi comporanda *recipere* .

Stimo ſuperfluo riferire , come queſto principio fondamentale del di loro iſtituto , fu confermato coll'altra Bolla di *Paulo III.* del 1543 , ficcome da quella di *Giulio III* e delle due ſucceſſive di *Gregorio XIII.* E ſimilmente reputo ſuperflua coſa il rigore per queſta povertà confirmata colle ſteſſe Generali Congregazioni della Compagnia , onde poi nacquero le Coſtituzioni nel 1558. , che ſpirono l'iſteſſi ſenzi di povertà , anzi più rigida , e ſollenne in ogni paſſo fino col prevenire le inſidie del Nemico dell'Umana natura , il quale per rilaſciare il primitivo rigore della ſtabilita mendicità perſuadeſſe ne' tempi poſteriori ad accettare privileggi , e deroghe coll' abilitarſi agli acquiſti : e cnn tale prevenzione fu ſtabilito nella *parte 6. cap. 2. fol.* 108. di nulla mai immutare *in biis , quæ ad paupertatem pertinent , niſi aliquo modo pro rerum occurrentium ratione , eam in Domino magis reſtringendam , judicarent* . Ma conviene farmi dappreſſo alla diſtinſione de' Colleggj dichiarati capaci di poſſedere colle ſteſse parole della prima Bolla di *Paolo III.* , che ſoſtieguono immediatamente alle parole già riferite , e 'l vero concetto ci ſpiegano della qualità di queſti Collegj per rapporto al voto della povertà dell' intera Com-

pagnia. *Poſſini tamen* (ſon queſte le parole) *habere in univerſitatibus Collegium, ſeu Collegia habentia redditus, cenſus, ſeu poſſeſſiones, uſibus ſtudentium applicandas, retenta pænes Præpoſitum, & ſocietatem omnimoda gubernatione.*

DA queſto fondo della di loro prima origine a me diſcoperte le ſopraſcitte parole riſpetto ai Colleggj della Compagnia poſſo ad un tratto ben eſser ſpreggiudicato di quell'errore, che a fatto credere finora i Collegj diſtinti eſſenzialmente dalle Caſe Profeſſe: e come militanti ſotto d'un altra regola tutta diverſa dall' iſtituto di povertà, che ſolo nelle Caſe Profeſſe vuol reſtringerſi, ſciolti ſiano dall' incapacità di acquiſtare, e fuori del biſognevole arricchirſi di vaſti dominj, e con ampj feudi pompoſamente ſignoreggiare. Io rifletto a tre coſe in quelle poche parole della Bolla, riſpetto ai Collegj. Primieramente oſſervo, che queſti tai Collegj ſi permettono ſotto al dominio della Compagnia, come mezzi a coltivare i loro individui nei ſtudj, ſenza alcuna ſeparazione, o indipendenza dalla Compagnia iſteſſa -- *Poſſint habere in univerſitatibus Colleggium, ſeu Collegia*. Secondariamente rifletto, come il permeſſo che a queſti ſi dà di aver rendite è relativo al biſogno de'ſtudenti, che in quelli devonſi alimentare, e non oltra *Habentia redditus, cenſus, ſeu poſſeſſiones uſibus, & neceſſitatibus ſtudentium applicandas*. Finalmente conſidero, come di queſte ſteſſe rendite, che a' Collegj ſi permettono, il dominio, e la proprietà, rimane a beneficio dell' intera Compagnia -- *retenta penes præpoſitum, & ſocietatem omnimoda gubernatione*.

Ponderate in tal modo le parole della Bolla, riſpetto

ai

ai Collegj, ogn' uno dovrà ricrederſi, che queſti non formino una diſtinzione reale dal corpo della Compagnia, che ci ſi ha voluto finora far conoſcere nelle ſole caſe Profeſſe. Dovrà credere ogn'uno che queſti Collegj ſiano tanti membri dipendenti dall'iſtituto iſteſso della Compagnia: e che ſiano ſtabiliti per educarſi in eſſi gli individui nei ſtudj, i quali non potendo vivere colle elemoſine *oſtiatim*, abbiano ad eſſer provveduti di rendite ſofficienti al di loro mantenimento - Il dominio delle quali quantunque reſtaſſe nel corpo della Compagnia, non le è d'oſtacolo al voto della povertà; perchè non è diretto, ſe non a ſupplire alle indigenze di quelli loro alunni, che non poſſono andare accattando da porta in porta. In fatti ciò ſi dichiara apertamente nelle parole della Bolla di *Giulio III.* emanata a' 21. Luglio 1550. Ivi doppo eſſerſi inculcato la povertà, e la vita di elemoſina per tutta la Compagnia, ſi ſoggiunſe così - *Quia tamen domus, quas Dominus dederit ad operandum in vinea ipſius, & non ad ſcholaſtica ſtudia exercenda diſtinantæ erunt, cum valde opportunum fore alioqui videantur ut juvenibus ad pietatem propenſis, & ad litterarum ſtudia tractanda idoneis operarii eidem Vineæ Domini patentur: qui ſocietatis noſtræ etiam profeſſæ, velut* quoddam Seminariorem exiſtant; *poſſit profeſſa ſocietas ad Studiorum commoditatem ſcholarium habere Colleggia, ubicumque ad ea coſtruenda, & dotanda ex devotione aliqui monebuntur &c.*

Queſti Colleggj adunque non ſono altro, che i Seminarj della Compagnia, i quali non coſtituiſcono da loro quello che *in jure* ſi dice -- *perſona politica, o morale* -- che riputarſi poſſa capace a contrarre obligazioni civili, e attive, o paſſive: Ma ſono così medeſi-

mati al corpo della Compagnia, come *in jure* ſtimanſi i figli verſo i Genitori, i ſervi verſo i padroni. E per conſeguente per mezzo di queſti la Compagnia crede abbilitarſi ad acquiſtar ricchezze, oltre all' uſo neceſſario per lo mantenimento de Studenti, e loro Maeſtri, già controviene al voto della Povertà, e ſi ribella dall' iſtituto che profeſſa. A queſto ebbero mira i primi Padri della Compagnia, allorchè preſcriſſero in una delle Dichiarazioni generali al capo 4. di non poterſi acquiſtare a queſti Collegj alcune eredità *ex perſonis* degli individui che vi entrano, inponendoſi loro di ſpogliarſi prima di tutti i loro beni temporali. Ecco le parole di queſto capo -- *Quicumque ſocietatem ingredi volent, antequam in domo aliqua, vel Colleggio ejus vivere ſub obedientia incipiant*, debent omnia bona temporalia, quæ habuerint diſtribuere, & renunciare, *ac diſponere de iis, quæ ipſis jure obvenire poſſent; eaque diſtributio primum in res debitas, & obligatorias, ſi quæ fuerint, (& tunc quam citiſſime fieri poteſt providere oportebit). Si vero tales nullæ fuerint, in pia, & ſancta opera fiet juxta illud: diſperſit, dedit pauperibus &c.*

Che occorreva vietare, che per mezzo de' proprj individui, che entrano ne' Collegj, poteſſero queſti acquiſtare i di loro averi, ſe ſi fuſſero creduti capaci di poſſedere qualunque coſa? Ma doveaſi ciò divietare, perchè con queſto indefinito mezzo di acquiſtare poſſeſſioni non ſi ſarebbe verificata l' idea di provvederſi alle ſole loro indigenze, per cui l' iſtituto della Compagnia non ſi prevarica. Perciò nel capo II. della parte VI. delle loro Coſtituzioni ſi volle avvertire eſpreſſamente che oltre di ciò che biſogna per lo mante-

ni-

nimento di tai Collegj o ſiano Seminarj, e de' Noviziati, per niuno altro titolo ſia permeſſo a quelle Caſe di poſſedere. *Innovari* (ſon le parole del citato luogo) *quod ad paupertatem attinet, eſt relaxari ad redditus. Unde nec poſſeſſionem ullam inproprium uſum vel* ad ſacriſtiam *vel* ad ſabricam, *vel ad aliquem alium finem præter id, quod* ad Colleggia & Domos probatioois attinet *admittendum*.

Nè a titolo dunque della ſacriſtia, nè della ſabbrica è lecito alla Compagnia poſſedere, come neppure a titolo de Collegj, e de' Noviziati, oltra di quello che ſi conviene per lo mantenimento de Novizj, e de' ſtudenti. Che meraviglia ſia adunque, ſe fin ora ſi è creduto il contrario riſpetto a' Colleggj, ed a i Noviziati, ſe anche a titolo della ſacreſtia e della ſabbrica, veggiamo nelle ſteſſe Caſe profeſſe rendite fiſſe, e permanenti contro il chiaro precetto in queſte loro ſolenni Coſtituzioni ſtabilito?

LA verità dunque dell' Iſtituto della Compagnia è quella della vera povertà da oſſervarſi ſempre dall'intero corpo, e per conſeguenza da tutti i ſuoi membri, i quali ſe abbiſognano di qualche rendita per lo di loro mantenimento, come ſono i Seminarj, ed i Noviziati, non per queſto ſi prevarica il profeſſato voto della coſtante Povertà in ſupplendoſi alla di loro indigenza col reſpettivo poſſeſſo delle rendite, e de poderi. Così ſi intende bene, come queſti membri eſſendo nel dominio, e ſoggezione dell' intera Compagnia non alterano col poſſeſſo de loro beni la Povertà della medeſima. Così ben ſi capiſce, che eſſendo queſte rendite riſpettive al biſogno degl' individui de' Seminarj, e de' Noviziati, che non ponno

andar

andar limoſinando, non preggiudicano alla Povertà del comune Iſtituto. E così non ripugna, che di tai rendite addette all'uſo de' Collegj e de Noviziati retinendone il dominio la Compagnia ſteſſa, non perqueſto ſi prevarica dal ſuo voto della Povertà, come dalle parole della Bolla di Giulio III. ſi è notato. Per contrario che ſconcezza ſarebbe il penſar diverſamente? I Collegj indipendenti dal reſto dalla Compagnia: La loro capacità di acquiſtare al di ſopra dell' indigenza degl' individui: Il dominio de' loro acquiſti eſſer proprio de' Collegj ſteſſi indipendentemente della Compagnia: ſarebbero tanti paradoſſi, e tanti aggregati di contrarietà *in eodem ſubjecto*, vedendoſi in un ſteſſo Ordine caſe di povertà, e di ricchezze: oſſervanza di voto, e prevaricazioni: ed inſomma un nobbile altero miſto di ripugnanze tra'l tutto e le ſue parti che lo compongono.

Queſta verità, che io mi affatico a dimoſtrare ella è ſtata dimoſtrata fin da i principj del ſecolo paſſato da alcuni ſavj „ Geſuiti Alemanni, anzi dalla Socie„ tà medeſima, ſotto la cui autorità uſcirono le lo„ ro opere del 1629. L' oggetto di quegli ſcritti era „ preciſamente di ſtabbilire, che nell'Ordine de Ge„ ſuiti tutto apparteneva alla Società, e niente a „ Collegj, nè alla loro caſe parcicolari. E queſto „ punto andò sì oltre che fu dimoſttato apertamen„ co' ſeguenti Teoremi: *Societas eſt domina bonorum* „ *Collegiorum – Collegia Societatis non ſunt ſingula* „ *membra ſeparata inter ſe, ſed membra unius corporis,* „ *& habent bona communicabilia* „ come ce ne fanno chiara teſtimonianza que' Savj Giureconſulti Franceſi, che ſcriſſero nella cauſa del Padre Geſuita *la Val-*

Vallett nel Parlamento di Parigi.

E In fatti queſta è l' oſſervanza, che ſi vede in prattica eſercitarſi nell'economico regolamento della Compagnia. Il Prepoſito Generale, preſſo di cui ſi riſerbò colla Bolla di Paolo III. l' onnimoda amminiſtrazione di tutti i beni de' Collegj, egli è in pratica *il ſupremo Amminiſtratore di tutte le caſe dell' ordine, e di tutti i beni*. Rappreſenta egli perciò l' intera Compagnia ſenza l' obbligo di dare alle medeſime alcun conto di quanto egli opera, e diſpone, perchè tutte le caſe operano per mezzo di lui, che ſolo pone, e toglie a ſuo arbitrio indipendente ed aſſoluto i Prepoſiti, ed i Rettori in ogni caſa, ſenza che gl' individui di queſta vi abbiano alcuna ingerenza. Ecco dunque in prattica che le caſe particolari de Collegj non eſercitano ragion di dominio ſu i loro beni, giacchè non formano corpo capace a muoverſi colle proprie forze dipendendo il principio del di loro moto dal P. Generale, che n'è l' Amminiſtratore ſupremo, rappreſentando il corpo della Compagnia Profeſſa, perchè eliggerſi deve dal numero maggiore de Profeſſi (*a*).

Non ſi rechi a tedio ſe in queſto luogo s' inſeriſca un pezzo della celebre Conſulta formata da' Sedeci celebri Giureconſulti del parlamento di Pariggi nella notiſſima cauſa del Padre *la Vallet*, perchè ci darà un vivo ritratto della poteſtà erile, e del dominio di tutti i beni, che al Generale della Compagnia in prattica ſi ap-

(1) Per lo decreto LXXXI delle Congregazioni Generali de' Geſuiti è ſtabbilito -- *che il numero de Profeſſi ecceda di due terzi quello de Rettori, o Procuratori non Profeſſi, per modo che i profeſſi ſiano ſempre in caſo di ſuperare i non profeſſi.*

ſi appartiene.. *Il Governo del Generale è Sovrano, ed aſſoluto*. Egli ammette nella ſocietà, ed egli ne ſcacca. Egli da „ degl'impieghi, ed egli gli toglie; e coloro che pone in „ impiego conferiſce le facoltà, che giudica a propoſito: „ le reſtringe, le aumenta ſe gli piace, quando gli piace, „ e come gli piace: Se quelli a quali l'ha concedute ne „ fanno uſo, e'l padrone di approvar l'uſo, che ne han „ fatto, o di condannarlo. Egli è che contratta, e „ niun altro lo può, ſe non quando ce l'abbia permeſ„ ſo: vendita, acquiſto obbliganza, eſſo ſolo può farle „ tutte. Qualunque trattato fatto da un altro, anche „ colla ſua facoltà non ha effetto, ſe non quando egli „ lo ratifica: e può bene annullarlo, ſe così piace. *E„ gli ha l' amminiſtrazione di tutti gli beni mobili, e „ immobili della ſocietà*. Egli può diſporre di quelli „ dati alla ſocietà ſenza particolare deſtinazione, ed a „ più forte raggione di quei, che pervengono dai di „ lei riſparmj, ed induſtrie; Egli può farne quel che „ giudica a propoſito, applicarli a queſto o ad altro uſo, „ attribuirli a queſta o a quella caſa, toglierli da quel „ le, a chi dati gli aveva, e traſferirli in altre. Vi è „ ancora di più: le facoltà del Generale ſi eſtendono *ſi„ no a poter cambiare le condizioni de' legati fatti a i „ Collegj, e alle caſe, ſenza imbarazzarſi della volontà „ de' fondatori*. Queſto appunto gli vien permeſſo nel „ Compendio, che ſi è citato di ſopra. La ſola coſa „ che gli viene raccomandata ſi è di farlo ſenza ſcan„ dalo di coloro che hanno il peſo di pagar tai legati: „ *ſine ſcandalo eorum, ad quos ſolutio talium legatorum „ pertinet*, poichè ſe coſtoro ſe ne offendeſſero ſi diſpen„ ſerebbono di pagar li legati, che il Generale non „ vorrebbe punto eſeguire. Tutto ciò lo fa egli da ſe „ ſolo, ed in virtù del ſuo pieno potere, ed autorità,

„ ſen-

„ ſenza eſſere obbligato a prendere il conſenſo di chic-
„ chesia prima di farlo, e ſenza doverne render conto
„ ad alcuno dopo di averlo fatto. Niuno è in ſomma
„ in dritto di domandarcelo.

A Queſt'oſſervanza iſteſſa di tutto rimetterſi al P. Generale della Compagnia quanto ſi diſpone in beneficio de Collegj è notabile nella ſpecie particolare di queſta cauſa, che fiaſi anche voluto ſoggettare eſpreſſamente il noſtro Teſtatore *Giambattiſta Rerzi* che fa conoſcere il di lui Teſtamento regolato eſſer ſtato da' Geſuiti i più inteſi, ed oſſervanti del di loro Iſtituto e polizia. Concioſiache quantunque aveſſe iſtituiti ſuoi eredi -- *La Chieſa e Collegio della Compagnia di Gesù della Città di Sora, e i PP. di detto Collegio* -- ſpiega poi -- *voglio che il P. Amminiſtratore di detta eredità ſia il P. Rettore del Venerabil Collegio &c.* e che tutti gli altri Rettori ſucceſſivi ſieno *Amminiſtratori pro tempore*: e quando tratta dalla diſpoſizione del moltiplico per la coſtituzione della nuova Chieſa, queſta comeche importa atto di dominio la niega apertamente al Collegio, e a Rettori, e vuole che ſia *ad arbitrio del Padre Generale pro tempore di detta Compagnia di Gesù il quale SOLO* poſſa *alienare il multiplico ſuddetto*. Si rimette finalmente in tutto *alla mente del Padre Generale pro tempore*: e conchiude che i Rettori del Collegio come Amminiſtratori di queſta ſua eredità *debbano dare i conti al P. Generale e Provinciale pro tempore della Compagnia*: e per la lite, che 'l Teſtatore raccomandò a ſuoi eredi di proſeguirſi contro al povero ſuo Nipote, ordina eſpreſſamente, che ſi debba fare *ad arbitrio, e coll' intelligenza del P. Generale*: e qualora aveſſe a finire con amichevole accommodo *ſi rimette intorno alla compoſizione ſuddetta in tutto alla*

mente del Padre Generale cui ſi da anche la facolta di convertire in ogni altro uſo, che a lui piaccia le rendite ereditarie *ad Majorem Dei Gloriam*.

A chi ſi è dunque laſciata la proprietà, e 'l dominio dell' eredità di Giambattiſta Renzi con ſiffatto Teſtamento? A quello certamente, cui ſi da l' arbitrio di diſponerne: a quello cui ſe ne dee render conto: a quello che ha il potere di litigare, e di tranſiggere: cioè *al P. Generale* della Compagnia, cui tutte queſte facoltà date ſi ſono in eſcluſione dichiarata de Rettori del Collegio di Sora, che ſi nominano come Amminiſtratori obbligati a render conto, ed a dipendere in tutto e per tutto dall' arbitrio, e mente del Generale. Si è conformato dunque il Teſtatore alla pratica della Compagnia in riconoſcerſi il dominio de beni delli Collegj dal ſolo Generale, che rappreſenta la Società profeſſa della medeſima. Dee quindi conchiuderſi in conſeguenza, che eſſendoſi fatta la diſpoſizione in tal modo che ſi dirigge a ſoggetto totalmente incapace di eredità com' è il Generale, che rappreſenta la Compagnia Profeſſa, e che affatto non è capace a *dritto di Eredità*, nulla ſi rende la teſtamentaria diſpoſizione, la quale peraltro tutto che non ſi fuſſe eſpreſſamente direttta al *P. Generale*, e per conſeguente alla *Compagnia* da lui rappreſentata; pure a queſto oggetto ſi ſarebbe intela indrizzata in virtù della Geſuitica Economia, per cui quanto i Collegj poſſedono, e tutte le altre Caſe dell' Ordine, di tutto ne ha il ſupremo jus il P. Generale, *in cujus ſcrinio pectoris* l'eſteſa di lui, famiglia ſi contiene. Ma *Giambattiſta Renzi*, che a voluto chiaramente diſporre del dominio della ſua eredità a prò di detto Padre Generale, ha tolta ogni quiſtione per non fare avere effetto al ſuo Teſtamento

to sull' incapacità dell' erede istituito. E quantunque una tale disposizione al commodo del Collegio di Sora fusse determinata, quindi neppure può salvarsi la già dichiarata caducità, perchè quel Collegio ben provveduto colla rendita che tiene, non è in istato di abbilitarsi a ricevere nuovi acquisti senza la prevaricazione della Povertà, che rispettivamente coll' intero suo Ordine professa.

NOn voglio credere, che a questo passo abbiano i RR. PP. a mettere in campo l' altra di loro sfuggita di potere acquistare l' eredità per venderne i corpi, se incapaci sono a ritenerne il possesso. Concioſiacchè i di loro Moralisti che anno insegnata questa dottrina, donde poi è passata in alcuni Autori del Foro immersi nel comun preggiudizio, o non anno ben inteso le Costituzioni dell' Ordine, o in questa dottrina anno inteso al vero senso delle costituzioni riferirsi, nel qual caso non sono i di loro insegnamenti da applicarsi al presente bisogno.

In tutte le Bolle Pontificie *di Paolo*, *e Giulio III*, *e Gregorio XIII* non si da loro una tal sfuggita raccomandandosi sempre in queste la perfetta *omnimoda paupertate* così in comuni, che in particolare -- *Preter ea quæ opportuna erunt ad usum proprium & habitationem*, come sono le parole di *Giulio III*. Nelle Costituzioni io ritrovo un gran fervore per l' osservanza di questa povertà, leggendo *al capo 1. della parte 6. num. 10.* -- *Parati sint ad mendicandum ostiatim quando vel obedientia vel indigentia id exiget, & sic unus vel plures ad eleemosynas petendas, quibus domus sustententur, destinati, & eas cum sancta simplicitate propter amorem Dei illi petant & nihil proprium domi tenere*

ita nec foris apud alios poteſt . Et quiſque iis quæ de communi addicta fuerint ad uſum ſuum neceſſarium, aut convenientem reſecatis ſuperfluis, ſit contentus . *Quo melius paupertatis puritas, & quies illa, quam ſecum affert , conſervetur , non ſolum particulares Profeſſi, vel coadjutores formati hæreditariæ ſucceſſionis erunt eſperres, verum nec domus, nec Eccleſiæ nec COLLEGIA eorum ratione ſuccedent . Sic enim omnibus litibus, & controverſiis præciſis charitas cum omnibus ad Dei gloriam melius conſervabitur &c.*

Lo Spirito di queſte Coſtituzioni ſi oſſerva in quelle poche parole *reſecatis ſuperfluis ſit contentus.* E in fatti con qneſto ſteſſo ſpirito vengono poi le coſtituzioni ſteſſe al capo 2. a permettere l' acquiſto di certe picciole coſe, che ſervir ponno alla comunità, ed anche di qualche coſa ſtabile , ma vendendoſi per applicarſi il prezzo a neceſſarj loro biſogni , ed ai poveri: ecco le parole di queſt' altro luogo *Quia ut in litteris apoſtolicis dicitur non eſt habitura Societas jus Civile ad rem ullam ſtabilem , niſi ad ipſius habitationem & uſum eſſet opportuna: quidquid ſtabile illi datum fuerit teneatur eo quam primum poterit ſe exuere , ac vendere , ut pauperibus Societatis , vel externis ſua in penuria ſubveniatur .*

Or chi non conoſce dalla ſincera lettura di queſta facoltà permiſſiva delle Coſtituzioni, che allora ſia il caſo di avvalerſene , quando ſiavi la poſitiva neceſità ? Del rimanente acquiſtare eredità , legati , e donazioni di ſpecioſe tenute, e ricchi fondi per venderſi e cavarne le dovizioſe valute , che abbiano a ſervire non al biſogno de' RR. PP. , ma a rendere più ſplendida e temuta la di loro Monarchia, ſarebbe lo ſteſſo , che burlarſi di quel voto di povertà , che ſi da ad intenten-

tendere, e sotto la di cui condizione stati sono ricevuti dovunque si ritrovano. Si permetterebbe loro in tal modo di aver tesori immensi di sepolta moneta con pregiudizio maggiore dello stato. E combinerebbe questo ammasso di moneta colla qualità di mendicanti? Il di loro Ordine che volle con tanta scrupolosità distinguersi dappoi il Concilio di Trento, rinunziando alla facoltà di possedere che con quello veniva permesso agli altri mendicanti; si avrebbe ad osservare per questo mezzo burlarsi dello stesso Concilio di Trento, e del rigore de primi loro Padri? Ecco il decreto Generale fatto nella seconda loro Congregazione! *Cum Concilium Tridentinum sess. XXV. cap. 3. de regularibus facultatem dederit omnibus Religiosis, exceptis observantibus Minorum, & Cappuccinis, habendi bona immobilia in communi non obstantibus quibuslibet Constitutionibus eorum, propositum fuit Congregationi an restringendo Santam paupertatem, placeret cedere juri cuicumque ad habenda immobilia in Domibus professorum, quod ex decreto concilii prædicto nobis esset acquisitum. Et placuit magno consensu patribus, ut* cederemus cuicumque juri ex Concilio nobis provenien.

Se egli è dunque vero che an voluto ridursi doppo il Concilio di Trento nella stessa linea de Minori osservanti e de' Cappuccini per l'osservanza della vera mendicità, e per non abilitarsi a possedere come gli altri ordini mendicanti di solo nome, dovrà per essi loro valere la stessa massima, che un dotto, e sincero Minore osservante lasciò scritta de suoi, cioè *Cum eis habere non liceat quod necessarium non est, ideo in fraudem retinentur, & in scandalum populi* (1) L'istessa ragion de Canoni, che si trova stabilita rispetto alla

[1] Il *P. Matteuc. cap. XVII n. 19.*

alla povertà di tutti gli altri Ordini *vere* menticanti a da valere per essi ancora che anno voluta sostenersela intatta, anche doppo l' abbilitazione del Concilio di Trento. Si legga la costituzione di Clemente V. (2), e le opere degli uomini imparziali, che anno scritto della vera caratterifica di questi ordini mendicanai, come sono il *VVanding* (3), *il Maimburg* (4) *Wanespen:* (5), *Pitone* (6), e fino i nostri *Paulo Staibano*, (7) con altri moltissimi presso *Giambantista Toro*: è si ricrederà ognuno, come questa sfuggita per deludere il voto della povertà con acquistare i beni stabili per venderli oltra il bisogno, sia una invenzione non umana, ne Celeste.

DAl primo all' ultimo adunque riducendoci, possiamo sicuramente conchiudere, che uno sia l' Ordine de Gesuiti, e nelle Case Professe, e ne' Collegj, e nei Noviziati: uno il di loro istituto della costante poverià: ed a questo accomodarsi debbano le permissioni degli acquisti a quelle Case non Professe, che limosinando non ponno andare, e le permissioni benanchè della vendita de beni stabili donati a quelle Case che del prezzo anno preciso bisogno. In tal modo si comprende l' unità della loro Regola, e della loro osservanza, come fu caratterizzato l' intero Ordine colla Bolla di *Gregorio XIV.* del 1591., con cui si dichiara *che Ignazio fondator del-*

[2] Nella *Clement. Exivi de V.S.*
[3] Wading. *Tom.* 3. *Annal ab anno* 1318. *ad* 1321.
[4] Maimburg. *Histoir de la decaden. de l' Empire apres Charle Magne, Cicer. VI.*
[5] Van-Espen: *Jus Ecclesiasticum part.* 1. *tit.* 29. *Cap.* 4.
[6] Pittono nelle discettazioni ecclesiastiche II. *n.* 5.
[7] Staiban. al proposito de' Gesuiti nelle Risoluzioni 162. 163. *Centur.* 2. 8.

dell' Iſtituto ha voluto, che tal Governo fuſſe Monarchico in tutte le ſue parti, e che il tutto dipendeſſe dalla deciſione, e volontà del ſuo Generale. E quindi nelle loro Coſtituzioni alla Parte III. cap. 1. §. 8. S' inculca l' unità individua in queſti termini *Idem Sapiamus -- Doctrinæ igitur differentes non admittantur -- imo nec judiciorum de rebus agendis ſit diverſitas nec quæ conformitati, & unioni adverſantur permittenda.* E nella Parte VIII. delle ſteſs' Coſtituzioni al capo. 1. §. 8. ſi ſoggiunge *Ad unionem membrorum inter ſe & cum capite ſuo multorum conſortio in interioribus ut eſt doctrina ita judicia, & voluntates.*

Una dunque è la dottrina, una la regola, uno L' Iſtituto in tutti i membri della Compagnia: E perciò deve fare orrore il pregiudizio finora tenuto, che ſianvi membri in queſto Corpo, i quali tutto al contrario delle povertà, che ſi profeſſa, abbili ſiano ad accquiſtare ſenza moderazione alcuna. Acquiſtaranno i Collegj, ed i Noviziati per provvedere a loro biſogni. Ma tuttociò che ſopravanza alla indigenza de loro individui rompe l' oſſervanza dell' iſtituto della povertà, in cui conoſcer ſi deve la perfetta unione, e conformità di tutti i membri. E queſta è quella ſinceriſſima verità che deve trionfare nel caſo noſtro in cui ſi tratta di un eredità laſciata alla Compagnia per eſſer diretta la diſpoſizione al Reverendo Generale in pieno dominio, e poteſtà: e ſi tratta che laſciata ſi è a un ſoggetto incapace a riceverla non ſolo per lo ſuo Iſtituto, ma anche per non poterla godere quel Collegio, a cui commodo è ſtata deſtinata: non avendo biſogno alcuno il Collegio di Sora, il quale ha una rendita di circa doc. 3000. annui col ſolo peſo del mantenimento di ſette Padri, e due Laici. Ne-

Negli atti di queſta Cauſa, vi è la partita della lor rivela fatta nel Cataſto generale con quel giudizio che ogn' un sà, e ſi confeſſano annui ducati 2255. di rendite certe, di fondi ſtabili oltra l' eſtenſione di moggie 662, e delle induſtrie che fanno (1). Coſta pure dagli atti il numero degli individui di quel Collegio di nove ſole perſone deſtinate al conſumo di tutte queſte rendite (2). Coſta di avere eſſi riſpettabili fabbriche del Collegio, delle Congregazioni, e della Chieſa, che è ben grande, e ſpazioſa ſenza aver biſogno alcuno di rifazzione (3). Sono dunque eſsi in iſtato

(1) La partita della loro Rivela nel Cataſto di Sora e al *fol.* 351. degli atti del S.C. rimeſſi alla Real Camera, del tenore ſeguente.

Eſiggono dal Duca di Sora annui ducati duecento ——	200
Dell' Univerſità di Sora annui ——	100
Per affitti di caſe ——	70
Per compra di annue entrate in Sora, e nella Terra di Peſcoſolido ——	51
Per affitto di un Molino ——	280
Poſſeggono circa 600. pecore, e capre, che poſſono dar la rendita almeno di ——	150
Poſſeggono il numero di 16. animali vaccine, che poſſono dar la rendita di ——	50
Poſſeggono nel diſtretto di Sora circa moggia 462. di Territorj Alboreti, con Olive, Quercie, ed altro, Chiuſe, Vigne, e Terreni, che ſcarſamente poſſon dar la rendita di ducati ——	1000
Nella Terra del Brocco vi poſſeggono una Maſſaria di 42. moggia, la quale rende più di annui ——	100
E nella Terra di Peſcoſolido, vi poſſeggono altre Maſſarie di eſtenſione di moggia 148., che poſſon dar la rendita di annui ——	250
	2251

(2) *Fol.* 399.
(3) *Fol.* 346.

istato di aver bisogno di altre rendite, per loro sostentamento?

Se anche al Collegio di Sora in proprietà, ed assoluto dominio stata fosse lasciata questa eredità senza condizione alcuna, o alcun peso, qual' azion civile mai potrebbono quei Padri affacciare in pretenderla, se trovandosi ben provveduti di tutto ciò che a un Collegio si permette, senza pregiudizio della povertà, questo dippiù servirebbe ad infrangerla scandalosamente, e contro al di loro proprio istituto?

LA Maestà del Sovrano Cattolico diede a questo Regno un esempio splendidissimo del suo retto pensare in una somigliante materia per rapporto all' eccesso che erasi quivi introdotto da alcuni Parochi del Regno in esiggersi le decime da loro figliani. In addurre questo par che io esca lungo tratto dall' argomento: ma pur non è così. Continuando adunque il proposto esempio: pensò la Real mente di quel sovrano che erano i Parochi abbilitati a tale esazione solo per lo di loro Congruo sostentamento, e che dove a questo si trovasse supplito colle altre rendite de' Parochi, cessar doveva il fine delle Decime: Perciò ad istanza de Cittadini della Real Villa di Caserta ereste per la risoluzione di questo punto una Giunta, alla testa di cui presedeva l' integerrimo, ed illuminatissimo Signore Marchese *Tanucci* coll' intervento dell' attuale nostro Degnissimo Presidente del S. C. D. *Giuseppe Romano*, del Vescovo di Caserta, e dell' Intendente Cavalier Neroni: e discusso l' affare, videsi dichiarato in vista della lor Consulta il gran punto, che non più si esigessero le Decime da que' Parrochi, i quali avevano già le loro Congrue da altre rendite, potendo solamente aver diritto al sup-

plemento, quando queſte non baſtaſſero alla Congrua ſopradetta. E così fu eſeguito in virtù del Real Diſpaccio ſpedito in data de 20. Gennajo 1759. per la Real Secretaria di Giuſtizia, e Grazia.

In rappreſentarſi queſto eſempio, già ogni uno ritrova in eſſo il caſo de' Collegj de Geſuiti, che ſono abbilitati dalle Bolle Pontificie a poter poſſedere per lo ſoſtentamento de loro individui, ſenza niente di ſuperfluo per non infrangere il voto della povertà appunto come a Parochi ſi permette di eſigger le decime de' figliani per la ſola di loro congrua. E nella Real determinazione già detta, ritrova ogni uno anche ciò che dovrebbe riſolverſi per tutti i Collegj doviziosiſſimi de' Geſuiti, togliendoſi loro ciò che è al diſopra del biſogno de loro individui, e ſerve ſolamente à prevaricare il voto della povertà della Compagnia colla perdita delle di loro anime, e con tanto danno della Repubblica e del Regio Erario. Da un iſteſſo principio dipendono queſte due riſoluzioni, cioè di togliere a Parrochi le decime ſuperflue oltra la Congrua, e di togliere a i Collegj de Geſuiti i loro beni oltra il neceſſario loro ſoſtentamento. Mà vi è di più in queſto caſo de Collegj, in conſiderarſi che l'abbilitazione conceduta loro colla bolla di *Paolo III.* a poter poſſedere *redditus neceſſitatibus Studentium applicandos*, è una eccezione al voto ſolenne della povertà, la quale ſtrettamente deve ſentirſi: ed in che eccede per poco, s' incorre da eſſi loro alle cenſure: tanto è lungi che per queſto poſſano aver dritto, e ragion civile in giudizio.

ATteſe tutte le già dette coſe, più non regge la gran difficoltà à cui io ſono andato volontariamente incon-

contro ſulla diſtinzione de' Collegj dalle Caſe Profeſſe per renderſi abbili i RR. PP. Geſuiti di Sora a ſuccedere nell'eredità di Giambattiſta Renzi, e ſuccederci liberamente da ora: giacchè non ſtando per eſſi il non potere adempire alle condizioni, e peſi impoſti dal Teſtatore, ne abbia a ſeguire, che ſecondo le leggi Civili puramente i beni ereditarj loro ſi debbano. Se con ogni altro ſi trattaſſe che capace fuſſe di ragion civile, e non con i Geſuiti, che incapaci ne ſono totalmente o che nelle Caſe profeſſe ſiano, o ne' Collegj provveduti del biſognevole; pur molto ci ſarebbe da riflettere sù queſto punto, quando non colle *leguleiche* ſottigliezze, ma col dritto penſar legale ſi voleſſe ragionare. Si averebbero a diſtinguere, come i Giureconſulti inſegnano a far differenza tra le condizioni, che ſi riducono a *modi*, e le condizioni, che ſono le cauſe moventi delle volontà de' Teſtatori.

Quando ſi tratta di queſte ſeconde egli è troppo lontano dal buon ſenſo della ragione, che non verificandoſi, abbia ad avere effetto quella volontà che ſi moſſe da motivo per oppoſto contrario, e diverſo. In fatti nel caſo noſtro ognuno che legge il teſtamento di *Gio: Battiſta Renzi*, chiaramente conoſce, che egli ſi moſſe a laſciare la ſua eredità ſotto il dominio del Padre Generale della Compagnia, ed a comodo del Collegio di Sora, coll'eſpreſſate condizioni, perchè egli credette, che l'erede da ſe iſtituito era capace di tal dritto ereditario, e che il Collegio aveſſe potuto fabbricare la nuova Chieſa, e percepire gli emolumenti degli annui ducati 90 per la lezione di Teologia, e degli annui ducati 108 per le due Cappellanie. Ma ſe egli ancor vivente, di queſta incapacità de' RR. PP. ſtato foſſe avvertito, e

ſe vivendo, chieſto aveſſe il Reale Aſſenſo per l'erezione della nuova Chieſa, e ſtato gli foſſe negato, certamente che non avrebbe diſpoſto, come diſpoſe, e prevaluta ſarebbe probabilmente nel di lui cuore la natural ragion del ſangue a pro dell'unico di lui nipote.

Su queſto per poco mi ſi permetta allontanarmi dalla Giuriſprudenza Geſuitica, di cui mi ſon propoſto di far ſolo uſo per quanto mi foſse ſtato poſſibile in queſta cauſa. Quel luogo delle loro Coſtituzioni: *Facultatem ſibi reſervat Præpoſitus Generalis, commutare ex uno uſu ad alium neceſſarium, legata quæ relinquuntur noſtris Collegiis, aut Domibus:* Un tal luogo mi ſpaventa a ſegno che biſogna, che per poco io rivolga il mio cammino per le diritte, e patenti ſtrade della noſtra civile Giuriſprudenza. Per queſta ſcorrendo io ritrovo, che l'iſtituzione dell'erede fatta da *Gio: Battiſta Renzi* in favor de' Geſuiti ebbe per primario fine la vanità di veder coſtruita con i frutti della ſua eredità moltiplicati fino a 30 mila ducati una nuova Chieſa della Compagnia colle ſue armi, ed Iſcrizioni. L'effettuazione di queſto ſuo diſegno però dipendea dall'evento futuro, ſe il Principe permetteva, o nò l'erezione della medeſima. Perciò dipendendo l'iſtituzione de' PP. Geſuiti dalla non certa volontà del Principe, che poteva egualmente permettere, e non permettere l'erezione ſuddetta: queſta ſteſſa incerta e dubia volontà ſe'l Principe, deeſi per condizione *ſoſpenſiva* giudicare, e quindi ceſſando la condizione ſopradetta, la ſteſſa iſtituzione de' PP. Geſuiti ceſſa, e ſi deroga, eſſendo la condizione *ſoſpenſiva* in legge, quel dubio evento, da cui dipende la verificazione dell'atto come inſegna *Franceſco Duare-*

no

no (1) con altri gravi Autori (2), che ponno offervarſi preſſo il dotto *Filiberto Bruſſellio* che delle condizioni, ed atti condizionali così favella (3).

Dunque caminandoſi per le ſtrade piane della Giuriſprudenza Civile, dovrebbe averſi per incontrovertibile, che Gio:Battiſta Renzi volle ſuoi eredi i Geſuiti, ma nel caſo, che il Principe dato aveſſe la facoltà, e licenza, che ſi richiede per la coſtruzione della nuova Chieſa. Vale *e converſo* l' aſſioma legale, *cum ſub conditione adimitur, perinde eſt, ac ſi ſub contraria conditione datum fuiſſet*, al dir dello Giureconſulto *Giuliano* (4). Lo ſteſſo inſegna *Paolo*, il quale riſpoſe, che quantunque ſia puramente fatta l' iſtituzione dell' eredità, ſe poi ſotto qualche condizione le ſi tolga è lo ſteſſo, che l' iſtituzione ſi foſse fatta condizionale (5).

Queſto è dunque il caſo noſtro, poichè qualora il peſo ingionto è cagion finale, per cui ſi rende la diſpoſizione, dubbia, allora quel peſo divien condizione, e la verificazione di queſto dipendendo dall' altrui volere, diventa la condizione *ſoſpenſiva*, e col ſuo verificarſi, o nò farà o ſvanire, o verificare la diſpoſizione. Perciò conchiudendo l'argomento io dico, che ſe il peſo, che è cagion finale della iſtituzione, forma vera condizione, e la ca-

(1) *Conditio eſt adjectio, qua legatum, vel inſtitutio hæredis ſuſpenditur in futurum eventum*, Duaren. *de condit. & demonſtr. cap. 2.*

(2) Vultejus, & Harprett. *inſtit. de hæred. inſtit. §. impoſſibilis.*

(3) *Conditionem, utcumque alii, nos ejus rei, quæ agitur in incertum aliquem eventum, dilationem eſſe dicimus: idque ſub conditione factum videri, quod ex incerto dubioque caſu ſuſpenſum eſt, veluti ex ſuppoſitione* Bruſſel. *lib. 1. tit 1. de conditionibus.*

(4) *L. ſi legatum de adimendis, vel transferendis legatis.*

(5) Paulus *in l. 6. quando dies legati cedat: Quod putandum eſt, ſi ſub conditione adimatur, quaſi ſub conditione legatum habetur.*

Digitized by Google

cagion finale della diſpoſizione di Gio: Battiſta Renzi, fu l' erezione della nuova Chieſa, la quale legalmente dee per condizione riputarſi, ſenza di cui a patto alcuno non averebbe iſtituito Eredi i PP. Geſuiti; Quindi per eſſere ſtata proibita l' erezione della nuova Chieſa, che val dire annullato il fine, per cui eſſi furono iſtituiti Eredi, ceſſano i medeſimi di poterlo eſſere: rivocata rimane la volontà del Teſtatore: e ſi fa luogo al di lui più proſſimo Erede ch' è D. Pietro Renzi,

Queſto è il penſar naturale, e la maniera come gli uomini diriggono le di loro idee. E dovendoſi i Magiſtrati conformare a queſta ſteſſa naturalezza di penſare, nella mutazione delle circoſtanze; quindi è che nel preſente ſtato di coſe debbaſi per lo Nipote del Teſtatore avere, come dichiarata ſi foſſe la di lui mente, giacchè, ceſſa quella ſola cauſa, per cui fu unicamente poſpoſto e non curato,

COsì ben ſi riſponderebbe a RR. PP. Geſuiti del Collegio di Sora, quando eſſi ſtati foſſero gli eredi iſtituiti in piena proprietà da Gio: Battiſta Renzi, e capaci ſi ritrovaſſero di ricevere queſt' altro acquiſto, quantunque ſenza potere adempiere alle condizioni nel teſtamento contenute. Ma io ſono fuori di queſt' impaccio nella preſente cauſa. Ed ora ritorno alle loro Coſtituzioni, per farmi cavare da una tal quiſtione,

Queſte loro Coſtituzioni dichiarano incapaci di ogni eredità, e legato tutt' i membri del corpo politico della Compagnia. A' Collegj, che ſono i Seminarj delle loro Caſe profeſſe, e che gli tengono nel loro dominio con i beni, che poſſedono, permetteſi un tal poſſeſſo, ma relativo al biſogno de' Maeſtri, e de' ſtuden-